

I BIGLIETTI DELLA BANCA D'ITALIA



LA NORMATIVA

Indice cronologico delle leggi e dei decreti

Nota

Il testo integrale delle *leggi* e dei *decreti* elencati nell'*Indice cronologico* è riportato nel CD-Rom che viene allegato al *Bollettino di Numismatica, monografia n. 11.2*

I *decreti di fabbricazione delle banconote* non sono stati riportati nell'*Indice cronologico* né sono stati riprodotti sul CD-Rom in quanto le Schede delle banconote comprendono tutti i dati in essi contenuti (v. *BdN, Mon. 11. 2*). Si è fatta una eccezione esclusivamente per i decreti di fabbricazione delle banconote emesse dalla Banca d'Italia nel periodo 1893-1896, ancora intestate alla Banca Nazionale nel Regno d'Italia, e per il D.M. 26 marzo 1918, annullato e poi sostituito dal D.M. 16 luglio 1919.

Per le emissioni di banconote intestate «Banca d'Italia» si segnalano le seguenti corrispondenze nelle diciture utilizzate:

L. 50	del 1896	=	L. 50 di vecchio tipo
L. 100	del 1897	=	L. 100 di vecchio tipo
L. 1.000	del 1897	=	L. 1.000 di vecchio tipo
L. 500	del 1898	=	L. 500 di vecchio tipo
L. 50	del 1915	=	L. 50 primo nuovo tipo
L. 500	del 1919	=	L. 500 primo nuovo tipo

Nella pagina precedente:

Monogramma della Banca d'Italia. Scultura di MAURO PIERONI (Firenze)
Scolpito interamente a mano su legno pregiato (Ø cm 100, spess. cm 6).

- D.M. 10.10.1933 *Distintivi e segni caratteristici dei biglietti da L. 50 di nuova creazione, secondo nuovo tipo, della Banca d'Italia.*
G.U. 14.10.1933, n. 240
- R.D. 11.6.1936, n. 1067 *Approvazione dello Statuto della Banca d'Italia.*
G.U. 18.6.1936, n. 140
- D.M. 22.5.1942 *Distintivi e segni caratteristici dei biglietti della Banca d'Italia da L. 1.000 nuovo tipo, L. 500 nuovo tipo, L. 100 nuovo tipo e da L. 50 secondo nuovo tipo.*
G.U. 28.5.1942, n. 126
- D.M. 7.12.1942 *Distintivi e segni caratteristici dei biglietti della Banca d'Italia da L. 100 di vecchio tipo, nuova emissione e da L. 50 di vecchio tipo, modificato.*
G.U. 18.12.1942, n. 299
- D.M. 11.12.1942 *Modificazioni ai distintivi e ai segni caratteristici dei biglietti da L. 1.000, di tipo modificato, di nuova emissione, della Banca d'Italia.*
G.U. 18.12.1942, n. 299
- D.M. 30.3.1943 *Distintivi e segni caratteristici dei biglietti della Banca d'Italia da L. 500 di vecchio tipo, modificato e da L. 50 di vecchio tipo, modificato.*
G.U. 6.4.1943, n. 79
- D.M. 7.8.1943 *Contrassegno governativo per i biglietti della Banca d'Italia.*
G.U. 9.8.1943, n. 183
- D.M. 9.8.1943 *Variazioni delle caratteristiche dei biglietti della Banca d'Italia da L. 1.000 nuovo tipo, L. 500 nuovo tipo, L. 100 nuovo tipo e da L. 50 secondo nuovo tipo.*
G.U. 11.8.1943, n. 185
- D.M. 10.8.1943 *Variazioni delle caratteristiche dei biglietti della Banca d'Italia da L. 1.000 tipo modificato nuova emissione, L. 500 vecchio tipo modificato, L. 100 vecchio tipo nuova emissione e da L. 50 vecchio tipo modificato.*
G.U. 11.8.1943, n. 185
- Bando del Re 24.9.1943, n. 61 A.C. *Norme relative alla circolazione ed al cambio della valuta di guerra degli Alleati.*
G.U. serie spec. 18.11.1943, n. 1/B

forma necessarie nei riguardi dell'Opera pia medesima e degli altri istituti da essa amministrati e di coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica locale;

Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

L'Amministrazione della Congregazione di carità di Pontecorvo è sciolta.

La temporanea gestione dell'istituzione e degli altri enti dalla stessa amministrati è affidata al signor Roberto Spagnana, podestà del Comune, con l'incarico di proporre, nel termine di sei mesi, tutte le riforme che riterrà opportune nei riguardi delle istituzioni predette per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica locale e per ridurre le spese di gestione.

Il prefetto di Frosinone è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 20 agosto 1933 - Anno XI

p. Il Ministro: BUFFARINI.

(5974)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1933.

Distintivi e segni caratteristici dei biglietti da lire cinquanta di nuova creazione, secondo nuovo tipo, della Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il testo unico delle leggi bancarie, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Veduto il R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 812, convertito in legge 25 giugno 1926, n. 1272, recante provvedimenti per la unificazione del servizio dell'emissione dei biglietti di banca;

Veduto il R. decreto-legge 26 dicembre 1930, n. 1693, convertito in legge 18 giugno 1931, n. 858, recante proroga della facoltà di emissione dei biglietti di banca;

Visto il decreto Ministeriale 16 giugno 1915 che stabilisce i distintivi che dovranno avere i biglietti di nuovo tipo da L. 50;

Visto il decreto Ministeriale 19 maggio 1926 che stabilisce il nuovo contrassegno governativo per i biglietti da L. 50, 100, 500 e 1000 della Banca d'Italia;

Visto che nelle adunanze in data 29 e 30 settembre 1933 il Consiglio superiore della Banca d'Italia ha approvato la creazione di un secondo nuovo tipo di biglietti da L. 50;

Determina:

Articolo unico.

Il biglietto da L. 50, secondo nuovo tipo, della Banca d'Italia avrà i distintivi e le caratteristiche di cui appresso:

Il biglietto misura in lunghezza mm. 128 ed in altezza mm. 74.

Il biglietto stesso è impresso in cromo-tipografia a quattro colori nel recto e in calcografia e tipografia in tre colori nel verso, su carta bianca filigranata in pasta che porta sulla sinistra la filigrana riproducente il profilo di Giulio Cesare e sui margini verticali la scritta « Lire 50 ».

Il disegno del recto, di forma rettangolare, è di stile rinascimento e comprende: un medaglione circolare che incornicia la filigrana anzidetta; una grande cornice esterna che delimita il biglietto, raccordata agli angoli da conchiglie; il contrassegno di Stato, la comminatoria, la dicitura, le firme; la serie ed il numero progressivo.

Il medaglione filigranato a sinistra è circoscritto da una corona di frutti a colori, legati tra loro da un nastro violaceo.

Al disotto di questo medaglione è collocata una targhetta rettangolare con cartocci a chiaro-scuro, decorata con filetti giallo dorati, racchiudente la comminatoria: « La legge punisce i fabbricatori e gli spacciatori di biglietti falsi ».

La cornice rettangolare esterna è composta da fiori stilizzati e da greche a colori, su cui si ripetono le parole « Lire cinquanta » stampate in giallo e nero; negli angoli sulle conchiglie risalta il numero « 50 ».

Nel lato verticale destro, in simmetria col medaglione filigranato, è collocato il contrassegno di Stato, recto, e sul margine è impressa in vermiglione l'indicazione « Decreto Ministeriale 30 luglio 1896 ».

Il fondo centrale a disegni geometrici, racchiudenti il numero « 50 », è nei colori giallo e rosso; in basso è disegnato, in grande, il numero « 50 » ad imitazione di filigrana.

Sopra questo fondo, in carattere romano, su tre linee nei colori giallo e nero, è la dicitura: « Banca d'Italia - Lire Cinquanta - Pagabili a vista al portatore ». Seguono al di sotto le firme del governatore della Banca e del cassiere.

Le indicazioni della serie e del numero progressivo del biglietto sono stampate in nero negli angoli del fondo centrale e, secondo il consueto, opposte fra loro, trovandosi in alto prima la serie e poi il numero e, viceversa, in basso prima il numero e poi la serie.

Sul margine verticale a sinistra leggonsi le date dei decreti Ministeriali che autorizzano rispettivamente la creazione e le caratteristiche del biglietto stesso.

Sul margine inferiore è stampato in nero « Officina della Banca d'Italia - Roma ».

Il verso del biglietto, come il recto, è di forma rettangolare.

Il medaglione in filigrana è racchiuso da una cornice circolare a chiaro scuro intagliata da ovoli. Questo medaglione è sormontato da una targa recante la scritta « Lire 50 » sostenuta da due grandi Fasci Littori.

In basso è collocata una targa romana con entro incisa la scritta « 50 Lire » in lapidario romano.

Nel centro del lato verticale a sinistra è il verso del contrassegno di Stato e sul margine dello stesso lato è stampata l'indicazione in vermiglione: « Decreto Ministeriale 19 maggio 1926 ».

La cornice esterna, chiaroscurata in bruno su fondo giallo e contornata da una greca, è formata da un festone di fiori e frutti collegati fra loro da nastri.

Nella parte centrale, il fondo è ad intrecci geometrici formati dalla sigla « B I », dal numero « 50 » e dalla parola « Lire », stampati in giallo. Su questo fondo risalta la lupa capitolina in colore verde bronzo.

Sul margine verticale a destra è impressa, in vermiglione, l'indicazione: « Art. 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 ottobre 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(5984)

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

to, il Guardasigilli: SOLMI.

registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1936 - Anno XIV
atti del Governo, registro 374, foglio 93. — MANCINI.

REGIO DECRETO 28 maggio 1936-XIV, n. 1066.

Seconda prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1935-36.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 13 giugno 1935, n. 1012, che approva gli statuti di revisione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi;

Visto l'art. 21 del R. decreto-legge 23 aprile 1935, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1936, n. 597;

Visto che il fondo di riserva istituito per le spese impreviste dell'amministrazione delle poste e dei telegrafi presenta una disponibilità di L. 3.914.000 depositate in conto corrente speciale presso l'esorceria centrale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Dal fondo di riserva anzidetto è autorizzato il levantamento di L. 48.000 da versarsi all'amministrazione postelegrafica con imputazione al capitolo 19 dello stato di previsione dell'esercizio dell'amministrazione medesima per l'esercizio finanziario 1935-36, e da iscriversi in aumento allo stanziamento del capitolo 167 aggiunto, in conto competenza, del bilancio della spesa dell'amministrazione suddetta per l'esercizio medesimo « Spese di pubblicità per promuovere l'incremento di taluni servizi ».

Questo decreto sarà comunicato al Parlamento unitamente al conto consuntivo dell'Azienda delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1935-36.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

BENNI — DI REVEL.

to, il Guardasigilli: SOLMI.

registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1936 - Anno XIV
atti del Governo, registro 374, foglio 85. — MANCINI.

REGIO DECRETO 11 giugno 1936-XIV, n. 1067.

Approvazione dello statuto della Banca d'Italia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 21 giugno 1928-VI, n. 1404, con il quale venne approvato lo statuto della Banca d'Italia;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — È approvato lo statuto della Banca d'Italia in forme al testo allegato al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, il Ministro per le finanze.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

to, il Guardasigilli: SOLMI.

registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1936 - Anno XIV
atti del Governo, registro 374, foglio 103. — MANCINI.

STATUTO DELLA BANCA D'ITALIA.

TITOLO I.

COSTITUZIONE E CAPITALE DELLA BANCA D'ITALIA.

Art. 1. — La Banca d'Italia è un istituto di diritto pubblico, ai sensi del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375. Essa esercita funzioni bancarie, può emettere titoli al portatore e, quale unico istituto di emissione, emette biglietti nei limiti e con le norme stabilite dalla legge.

Nel suo nuovo ordinamento la Banca d'Italia riassume tutte indistintamente le attività, i diritti, i privilegi e le passività, gli obblighi e gli impegni dell'Istituto creato con la legge 10 agosto 1893, n. 443.

Art. 2. — La Banca d'Italia ha l'amministrazione centrale in Roma.

Le sue filiali si distinguono in sedi, succursali e agenzie.

Ha sedi nelle città di Ancona, Bari, Bologna, Firenze, Genova, Livorno, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia.

Deve avere succursali o agenzie nei capoluoghi di provincia nei quali non ha sedi.

Quando occorresse apportare variazioni allo stato attuale delle sedi e delle altre filiali, i relativi provvedimenti debbono riportare l'approvazione del Consiglio superiore e del Ministro per le finanze.

Art. 3. — Il capitale della Banca d'Italia è di 300 milioni di lire rappresentato da quote di partecipazione di lire mille ciascuna.

Le dette quote sono nominative e non possono essere possedute se non da:

- a) Casse di risparmio;
- b) Istituti di credito e Banche di diritto pubblico;
- c) Istituti di previdenza;
- d) Istituti di assicurazione.

Le quote di partecipazione possono essere cedute, previo consenso del Consiglio superiore, solamente da uno ad altro ente compreso nelle categorie indicate nel comma precedente.

Art. 4. — I certificati attestanti le quote di partecipazione sono rilasciati dall'amministrazione centrale della Banca d'Italia, con le formalità approvate dal Consiglio superiore.

La cessione di cui all'ultimo comma dell'art. 3 deve risultare da girata altergata al certificato originale con la sottoscrizione delle parti autenticata da notaio. Il certificato deve essere presentato alla Amministrazione centrale della Banca che provvederà al rilascio di un nuovo certificato intestato al cessionario, e solo dal momento della presentazione del certificato ceduto il cessionario potrà fare valere i diritti di partecipante.

TITOLO II.

AMMINISTRAZIONE DELLA BANCA.

Art. 5. — I poteri dell'Istituto risiedono:

- a) nell'assemblea generale dei partecipanti;
- b) nel Consiglio superiore e nel Comitato del Consiglio superiore;
- c) nel governatore, nel direttore generale e nel vice direttore generale.

§ 1. — Assemblea generale dei partecipanti.

Art. 6. — L'assemblea generale ordinaria dei partecipanti, convocata dal Consiglio superiore non meno di 15 giorni innanzi a quello fissato per l'adunanza, si riunisce in Roma non più tardi del 31 marzo di ciascun anno. È presieduta dal governatore.

Hanno diritto di intervenire i partecipanti che posseggano da tre mesi almeno 100 o più quote di partecipazione.

Il diritto d'intervento spetta al titolare delle quote di partecipazione, qualunque sia il vincolo a cui queste siano sottoposte ed a chiunque spetti la loro proprietà.

Art. 7. — L'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria viene stabilito dal Consiglio superiore e deve comprendere l'approvazione del bilancio e la nomina dei sindaci e dei due supplenti.

Deve pure comprendere tutte le proposte presentate al Consiglio superiore entro il mese di gennaio, con domanda sottoscritta da uno o più partecipanti possessori da tre mesi almeno di 5000 o più quote di partecipazioni cumulativamente.

La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai partecipanti con avviso inserito, almeno 15 giorni prima della assemblea, nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Art. 8. — I partecipanti aventi diritto di intervenire all'assemblea generale hanno un voto per ogni 100 quote sino a 500 quote, ed un voto per ogni 500 quote in più delle 500, purchè possedute da non meno di tre mesi.

Ogni partecipante avente diritto d'intervenire all'assemblea generale è rappresentato dal proprio rappresentante legale ovvero da altra persona che non faccia parte del Consiglio superiore della Banca né del Collegio sindacale, mediante mandato speciale rilasciato

propositi moduli con firma autenticata dal direttore di una sede o da succursale o dal capo di un'agenzia della Banca. Ogni delegato non può rappresentare più di due partecipanti, di intervenuti in qualità di rappresentanti legali di partecipanti, di qualità di mandatari di partecipanti o nell'una e nell'altra qualità, non hanno diritto in alcun caso a più di 50 voti.

Art. 9. — L'assemblea generale è valida quando intervengano, in una dei loro rappresentanti legali ovvero di mandatari, almeno tre partecipanti possessori di un decimo o più del capitale dell'Istituto, non raggiungendosi questo numero di partecipanti e di quote, l'assemblea viene rimandata a non meno di 8 né a più di 15 giorni istanza dalla prima convocazione. In questa seconda riunione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e la metà delle partecipazioni rappresentate.

Il rinvio dell'assemblea sarà annunziato nella *Gazzetta Ufficiale* nell'intervallo tra la prima e la seconda riunione, con avvertenza trattasi di una seconda convocazione.

Il presidente dell'assemblea può prorogare al giorno successivo l'assemblea, quando l'ordine del giorno non sia stato esaurito nel giorno stabilito.

Avvenendo che nel secondo giorno manchi il numero legale, sono valide le deliberazioni che fossero state prese nel primo giorno, e, per la discussione degli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, si deve procedere ad una nuova convocazione con le modalità indicate nel presente articolo per le riconvocazioni in caso di mancanza di numero legale.

Nell'assemblea di seconda convocazione non possono essere prese deliberazioni estranee agli oggetti rimasti all'ordine del giorno della prima.

Art. 10. — Sono valide le deliberazioni che ottengono la maggioranza dei voti dei partecipanti presenti.

Art. 11. — Le proposte non comprese nell'ordine del giorno non possono essere discusse, ma l'assemblea può prenderle in considerazione e deliberare che siano iscritte nell'ordine del giorno della successiva riunione.

Art. 12. — Con la osservanza delle norme stabilite per le assemblee ordinarie possono essere convocate assemblee straordinarie in tutto o a deliberazione del Consiglio superiore o a domanda dei due terzi o dei partecipanti che siano complessivamente possessori, da un lato, di almeno, di 20.000 o più quote.

Il Consiglio superiore, entro 30 giorni dalla legale presentazione della domanda di cui al comma precedente, stabilisce l'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria, da riunirsi entro due mesi dalla presentazione della domanda stessa.

L'ordine del giorno anche di queste assemblee viene compilato dal Consiglio superiore, il quale deve comprendervi le proposte presentate dai sindaci e dai partecipanti.

Art. 13. — I verbali dell'assemblea generale sono stesi da un notaio e devono essere firmati, entro un mese da quello dell'adunanza, dal presidente dell'assemblea e da due partecipanti a ciò autorizzati dall'assemblea.

Art. 14. — Le assemblee generali dei partecipanti presso le sedi annualmente convocate dal Consiglio superiore nei modi e nelle condizioni stabiliti negli articoli 6, 7 e 8 e hanno per oggetto la nomina e la rinnovazione del consigliere superiore della rispettiva sede.

Sono valide quando intervengano, in persona dei loro rappresentanti legali o di mandatari, almeno 15 partecipanti possessori di un ventesimo del capitale.

Le assemblee sono presiedute dal presidente del rispettivo Consiglio di reggenza, o, in assenza di lui, dal reggente più anziano in ordine di età e di età.

L'ufficio di segretario e di estensore del verbale dell'assemblea spetta al segretario del Consiglio di reggenza, e, in assenza di lui, o dei presenti all'assemblea, da designarsi dal presidente della stessa.

Prima convocazione, dopo l'approvazione del presente statuto, dell'assemblea dei partecipanti presso le sedi può aver luogo su lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente l'ordine del giorno da spedirsi almeno 5 giorni innanzi alla data fissata per la riunione. In tale assemblea non si osserva quanto disposto dall'art. 6, comma 2, circa la data del possesso delle quote di partecipazione.

Art. 15. — L'adunanza delle assemblee generali dei partecipanti presso le sedi, qualora non sia valida per mancanza del numero legale dei partecipanti o delle quote rappresentate, è rinviata con l'osservanza delle formalità stabilite nell'art. 9.

Art. 16. — Le nomine demandate alle assemblee generali presso le sedi devono farsi per schede segrete. S'intendono valide soltanto coloro che raccolgono la maggioranza assoluta.

§ 2. — Consiglio superiore.

Art. 17. — Il Consiglio superiore si compone:

del governatore;

di 12 consiglieri nominati nelle assemblee generali dei partecipanti presso le sedi della Banca in ragione di uno per ciascuna sede. Le assemblee generali per le sedi di Firenze e di Livorno si riuniscono presso la sede di Firenze per la nomina di un unico rappresentante;

di 3 consiglieri designati dalla Corporazione della previdenza e del credito.

I consiglieri rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Le rinnovazioni avverranno per un terzo in ciascun anno: mediante sorteggio nei primi due anni, per anzianità in quelli successivi.

I consiglieri che scadono dalla carica sono rieleggibili.

Il direttore generale interviene alle riunioni del Consiglio e, quando non sostituisce il governatore, ha soltanto voto consultivo.

Il vice direttore generale assume l'ufficio di segretario.

Il governatore, i membri del Consiglio superiore, il direttore generale e il vice direttore generale debbono essere cittadini italiani.

Art. 18. — Il Consiglio superiore tiene le sue adunanze in Roma sotto la presidenza del governatore.

Esso nomina nella prima sua tornata di ciascun anno quattro dei propri componenti per costituire assieme al governatore il Comitato, che è parimenti presieduto dal governatore e al quale interviene pure il direttore generale con voto consultivo.

Il vice direttore generale assume l'ufficio di segretario.

I membri del Comitato che scadono di carica sono rieleggibili.

Le adunanze del Consiglio superiore sono ordinarie e straordinarie. Le prime si tengono di regola una volta al mese su invito del governatore; le altre ogni qual volta il governatore lo ritenga necessario o per domanda motivata di almeno quattro dei membri del Consiglio stesso.

Il Consiglio è legalmente costituito quando intervengono almeno dieci dei suoi componenti, compreso il governatore o chi ne fa le veci.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci. Le votazioni, quando riguardano persone o quando lo richiedano almeno due consiglieri, si fanno per scrutinio segreto; negli altri casi si fanno per voti palesi.

Art. 19. — Il Consiglio superiore nomina e revoca il governatore, il direttore generale e il vice direttore generale.

Per l'adozione di siffatti provvedimenti il Consiglio è convocato in seduta straordinaria per invito del governatore, se trattasi della nomina o della revoca del direttore generale e del vice direttore generale, e per invito del più anziano in ordine di nomina e di età dei suoi componenti, se trattasi della nomina o della revoca del governatore.

Per la nomina e la revoca del governatore, il Consiglio è presieduto dal componente più anziano; le deliberazioni devono essere prese con la presenza di almeno due terzi dei membri del Consiglio, escluso il governatore, e con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Per la nomina e la revoca del direttore generale e del vice direttore generale le deliberazioni devono essere prese con la presenza di almeno due terzi dei membri del Consiglio e con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

La convocazione del Consiglio in seduta straordinaria per deliberare sui provvedimenti, di cui ai commi precedenti, deve aver luogo a cura del governatore o, secondo i casi, del componente più anziano, quando ne facciano istanza scritta almeno i due terzi dei membri del Consiglio, non compreso il governatore. La convocazione deve aver luogo non oltre venti giorni dalla richiesta.

Le nomine e le revocazioni debbono essere approvate con decreto Reale promosso dal Capo del Governo di concerto col Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 20. — Al Consiglio superiore spetta l'amministrazione generale della Banca.

In conformità alle disposizioni legislative e regolamentari, il Consiglio:

1° delibera sulla forma e sui distintivi dei biglietti al portatore per la parte che riguarda la Banca, dei vaglia cambiari e degli assegni bancari;

2° delibera la creazione e l'emissione dei biglietti e la distruzione di quelli ritirati ed annullati;

3° determina le norme e le condizioni per le operazioni della Banca;

4° assegna alle sedi e alle succursali i fondi per i rispettivi impieghi mensili;

5° nomina i corrispondenti della Banca all'interno e all'estero;

6° delibera i regolamenti interni dell'Istituto;

7° delibera la istituzione di speciali casse di servizio per la cura custodia dei valori non rinchiusi nelle sagrestie e ne regola esercizio;

8° stabilisce le norme riguardanti la cassa centrale;

9° disciplina il servizio delle casse di previdenza degli impiegati e stanziava le somme necessarie al regolare esercizio di esse;

10° determina il numero dei reggenti e dei consiglieri presso le sedi e le succursali;

11° determina la pianta organica del personale, fissa gli stipendi, nomina e revoca gli impiegati;

12° nomina e revoca i reggenti e i consiglieri stabilendo quali tra essi debbano assumere l'ufficio di censore e il servizio di apertura e chiusura delle casse. Del conferimento di siffatte attribuzioni dà comunicazione al Collegio dei sindaci;

13° stabilisce le cauzioni dei cassieri e degli altri impiegati e della responsabilità materiale, e ne delibera lo svincolo;

14° delibera lo svincolo delle cauzioni dei funzionari;

15° esamina ed approva il bilancio annuale ed il conto dei profitti, delle spese e delle perdite, e ne delibera la presentazione ai sindaci e all'assemblea generale dei partecipanti per la definitiva approvazione. Sentita la relazione dei sindaci, delibera i dividendi e gli accenti sui medesimi da pagarsi ai partecipanti;

16° autorizza i contratti che importano alienazione di immobili per somma superiore a 100.000 lire e le transazioni, i concordati e le cessioni riguardanti crediti di somma superiore a 400.000 lire, e si pronunzia su tutti quegli altri contratti e sulle azioni giudiziarie che, per la loro importanza, il governatore creda di sottoporre alla sua approvazione;

17° delibera le cancellazioni, le riduzioni e le restrizioni di potestà iscritte a favore della Banca, nonché le surrogazioni a favore di terzi, quando il credito non sia interamente estinto, salvo quanto è disposto negli articoli 25 e 26;

18° adotta le deliberazioni occorrenti in relazione al disposto dell'art. 2;

19° delibera su tutte le materie che non siano esplicitamente demandate all'assemblea generale dei partecipanti, o che non siano attribuite ad altri organi, giusta le disposizioni degli articoli 22, 25 e 26.

Art. 21. — I verbali e gli estratti delle deliberazioni del Consiglio superiore o degli organi che da esso emanano sono autenticati dal governatore o da chi ne fa le veci e dal segretario.

Art. 22. — Il Comitato, su richiesta del governatore, è chiamato a dar parere intorno a questioni di speciale importanza, e, occorrendo, a decidere sulle proposte da farsi al Consiglio superiore in ordine ad esse.

Il Comitato può, inoltre, prendere decisioni che, essendo di competenza del governatore, questi ritenga di demandargli.

Esso può altresì adottare determinazioni particolari in relazione a deliberazioni di massima del Consiglio superiore o in esecuzione di apposite facoltà da esso demandategli.

§ 3. — Sindaci e censori.

Art. 23. — I sindaci sono cinque.

I censori non possono essere più di quattro presso ciascuna sede o succursale.

I sindaci funzionano collegialmente ed esercitano direttamente presso l'Amministrazione centrale e, direttamente o per mezzo dei censori, presso le sedi e le succursali, il controllo sull'amministrazione della Banca per l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento generale.

I sindaci si tengono in relazione coi censori sia per le verificazioni delle casse e dei portafogli presso ciascuna sede e succursale, sia per tutte le osservazioni che possono occorrere sull'andamento del servizio in ordine al loro mandato.

I sindaci esaminano le situazioni, i bilanci e i conti dei profitti, delle spese e delle perdite, ed esprimono il loro parere sulla distribuzione del dividendo annuale e di un acconto sul dividendo stesso.

Possono intervenire alle tornate del Consiglio superiore.

Comunicano, ove occorra, al governatore le loro osservazioni e quelle che avessero ricevute dai censori.

Ai sindaci viene corrisposto un assegno fisso stabilito anno per anno dall'assemblea generale, oltre al rimborso delle spese.

Art. 24. — I censori prendono contezza dell'andamento degli affari delle sedi e delle succursali presso le quali sono stati nominati e ne rivedono semestralmente il bilancio.

Hanno facoltà di assumere dai direttori le informazioni che credono utili all'adempimento del loro mandato.

Per incarico dei sindaci, possono chiedere di esaminare i registri, il portafoglio e la situazione della cassa per farne la verifica, la quale in ogni caso deve essere eseguita in modo completo da due di essi almeno una volta ogni trimestre.

Riferiscono ai sindaci, per le eventuali comunicazioni al governatore, le proposte e le osservazioni che credono utili all'an-

damento dell'Istituto, dandone contemporaneamente notizia al direttore della filiale e, nelle sedi, anche al Consiglio di reggenza. A questo scopo esiste presso ciascuna sede e ciascuna succursale un apposito libro per raccogliere le osservazioni che credano dover notare.

§ 4. — Governatore.

Art. 25. — Il governatore rappresenta la Banca d'Italia di fronte ai terzi in tutti gli atti e contratti e nei giudizi. Egli ha la firma dell'Istituto.

Dispone circa la ripartizione, fra le varie categorie delle operazioni, dei fondi assegnati alle sedi e alle succursali per i rispettivi impieghi mensili.

Provvede alle operazioni in titoli dello Stato e in divise estere. Fa al Ministro per le finanze le proposte circa le variazioni della ragione dello sconto e altra misura dell'interesse per le anticipazioni.

Ha facoltà, in casi eccezionali, di allargare o di restringere le assegnazioni mensili alle sedi e alle succursali, salvo a riferirne al Consiglio superiore nella prima adunanza.

Propone al Consiglio superiore la nomina e la revoca degli impiegati della Banca, dei reggenti delle sedi e dei consiglieri delle succursali.

Regola le promozioni nel personale superiore; nomina i direttori nelle sedi e nelle succursali e i capi delle agenzie; dispone l'assegnazione di essi e i trasferimenti.

Fa al Consiglio superiore tutte le proposte che egli giudichi utili alla Banca e al buon andamento dell'amministrazione, su quali sia di competenza del Consiglio superiore il deliberare.

Al governatore è rimesso tutto quanto nel presente statuto non è espressamente riservato al Consiglio superiore e al Comitato.

Il governatore può, quando crede, riunire presso di sé, in seduta di direttorio, il direttore generale e il vice direttore generale per l'esame di questioni o di situazioni che comportino decisioni di massima o di affari di speciale importanza, la decisione essendo riservata al governatore.

Art. 26. — Il governatore, con il concorso del Comitato:

a) presta il consenso a transazioni, concordati, cessioni, relativamente a crediti non superiori alle L. 400.000, e ne dà comunicazione al Consiglio superiore;

b) delibera sulle operazioni straordinarie proposte dalle sedi e dalle succursali e ne dà comunicazione al Consiglio superiore.

Il governatore, inoltre, in riunioni di direttorio:

a) soprintende alle riserve in valute metalliche, divise estere e conti correnti sull'estero;

b) delibera sull'ammissione al cambio dei biglietti danesi giati;

c) fissa l'ordine del giorno per le adunanze del Consiglio superiore.

§ 5. — Direttore generale e vice direttore generale.

Art. 27. — Il direttore generale ha la firma dell'Istituto per gli atti di ordinaria amministrazione con facoltà di delegazione previa approvazione del governatore.

Eseguisce le deliberazioni del Consiglio superiore, nelle riunioni del quale, quando non sostituisca il governatore, interviene con voto consultivo.

Può assistere alle adunanze nei Consigli di reggenza delle sedi e delle Commissioni delle succursali o delegate ad assistervi il vice direttore generale.

Regola le promozioni nel personale e l'assegnazione di esso negli uffici dell'Amministrazione centrale e delle filiali, salvo quanto è disposto nell'art. 25.

Stipula i contratti, salva autorizzazione o approvazione del Consiglio superiore nei casi indicati nell'art. 20, n. 16, e osservando disposizione dell'art. 26, comma 1°, lettera a). Può delegare per stipulazione, anche mediante semplice lettera, funzionari o impiegati della Banca.

Ha facoltà di consentire, senza alcuna preventiva autorizzazione, alla traslazione ed al trattamento delle rendite nominati sul Debito pubblico appartenenti alla Banca, nonché alla cancellazione dei vincoli e delle ipoteche annotati a favore della Banca stessa, tanto sulle dette rendite nominative quanto su qualunque altro titolo di debito dello Stato.

Consente la cancellazione di ipoteche o la restituzione di pegni nonché le surrogazioni a favore di terzi quando il credito della Banca, garantito con le ipoteche e con i pegni, sia integralmente estinto. Può consentire altresì la postergazione nonché la riduzione o la restrizione delle ipoteche, la restituzione parziale dei pegni e la parziale surrogazione in favore di terzi in proporzione della avvenuta diminuzione del credito.

Di fronte ai terzi ed al conservatore delle ipoteche, il direttore generale ha facoltà in tutti i casi, compresi quelli indicati nell'art. 20, n. 17, senza alcuna limitazione o condizione, di co-

lire la cancellazione, la postergazione, la riduzione, la restrizione, le annotazioni e i sub-ingressi nelle ipoteche e nei pegni, in genere qualsiasi formalità ipotecaria.

Art. 28. — Il direttore generale surroga il governatore nel caso sua assenza o d'impedimento in tutte le funzioni che competono al governatore medesimo in virtù della carica.

Di fronte ai terzi, al conservatore delle ipoteche, all'amministrazione del debito pubblico ed agli altri pubblici uffici, la firma del direttore generale fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del governatore.

Art. 29. — Il vice direttore generale coadiuva il direttore generale nell'esercizio delle sue attribuzioni e lo surroga in caso di assenza o di impedimento. Nell'eventualità di assenza contemporanea del governatore e del direttore generale, surroga anche il segretario.

Di fronte ai terzi, al conservatore delle ipoteche, all'amministrazione del debito pubblico ed agli altri pubblici uffici, la firma del direttore generale fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del direttore generale.

§ 6. — Amministrazione delle sedi.

Art. 30. — In ciascuna sede vi è un Consiglio di reggenza.

I reggenti sono scelti tra le persone aventi profonda conoscenza la economia locale. Essi sono in numero da sette a quattordici ragione dell'importanza degli affari delle sedi.

Il direttore della sede fa parte del Consiglio con voto deliberativo.

I reggenti sono nominati dal Consiglio superiore, sopra una doppia proposta dal governatore, per sei anni e scadono per ogni triennio. Essi sono rieleggibili.

I membri del Consiglio superiore nominati dall'assemblea sono di diritto reggenti, oltre quelli di cui al comma 2°, presso le sedi sono stati rispettivamente eletti.

Ogni Consiglio nomina annualmente fra i reggenti un presidente e un segretario, i quali possono essere rieletti.

Art. 31. — Il Consiglio si aduna di regola una volta al mese, tutte le altre volte che il presidente lo giudichi necessario, o una o tre volte se ne fa domanda.

Non è valida alcuna deliberazione senza la presenza della maggioranza dei reggenti in carica, con esclusione di quelli aventi funzioni di censore, che intervengono con voto consultivo.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci. Le votazioni riguardanti persone sono fatte per voto segreto.

Art. 32. — Il Consiglio di reggenza è incaricato dell'amministrazione della sede, nei limiti stabiliti dal presente statuto, del funzionamento delle Commissioni di sconto, del servizio dell'apertura e usura giornaliera delle sacrestie e delle verifiche di cassa. Esso bilisce i turni del caso.

Al reggente di turno avente l'attribuzione dell'apertura e chiusura giornaliera di cassa viene consegnata una delle tre chiavi della sacrestia. A sua volta il detto reggente consegna la chiave direttamente nelle mani del proprio collega subentrante.

Il Consiglio di reggenza vigila affinché siano osservate le disposizioni e le istruzioni dell'Amministrazione centrale.

Rivede il conto mensile delle operazioni della propria sede e esamina i bilanci semestrali.

Presenta al governatore il preventivo delle spese d'amministrazione della sede.

Esamina le proposte di transazione e di concordato dei debitori della sede, pronunciandosi sull'accettazione o sul rigetto.

Per mezzo del consigliere superiore può richiamare l'attenzione del governatore e del Consiglio superiore su provvedimenti che sono di utili alla sede e all'istituto.

Art. 33. — Due reggenti per turno, esclusi quelli aventi funzioni di censore, e il direttore compongono la Commissione chiamata a deliberare sull'ammissione delle cambiali presentate.

Nessuna cambiale può essere ammessa senza il voto favorevole del direttore e di un altro membro della detta Commissione.

Non possono essere ammesse cambiali con firme di impiegati della Banca.

Le cambiali, che portino la firma di reggenti o di consiglieri o loro dilette o di società commerciali nelle quali essi esercitino qualche funzione, non possono essere ammesse se non da una Commissione alla quale essi non partecipino.

§ 7. — Succursali.

Art. 34. — Le succursali hanno un direttore e dei consiglieri. I consiglieri sono non meno di quattro e non più di dieci; sono nominati dal Consiglio superiore, sopra una lista doppia proposta dal governatore, per due anni e si rinnovano per metà ogni anno.

Ove il numero sia dispari, la rinnovazione ha luogo nel primo o nel numero minore.

Essi sono rieleggibili.

Art. 35. — Due consiglieri per turno, esclusi quelli aventi funzioni di censore, e il direttore, che la presiede, compongono la Commissione chiamata a deliberare sull'ammissione delle cambiali presentate.

Nessuna cambiale può essere ammessa senza il voto favorevole del direttore e di un consigliere.

Per le cambiali munite delle firme d'impiegati della Banca o di consiglieri di sconto, si osservano le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'art. 33.

Art. 36. — I consiglieri, sotto la presidenza del direttore, si riuniscono due volte ogni anno per esaminare ed approvare i bilanci semestrali, con il concorso di almeno due consiglieri aventi funzioni di censore.

Il direttore, sentito il parere dei consiglieri di turno, propone al governatore le transazioni e i concordati coi debitori della succursale.

E nelle attribuzioni dei consiglieri aventi funzioni di censore il servizio della apertura e della chiusura delle sacrestie. A questo scopo viene ad essi, per turno, consegnata una delle tre chiavi delle sacrestie stesse. La consegna ha luogo direttamente nelle mani del funzionario subentrante.

§ 8. — Direttori.

Art. 37. — La direzione degli uffici e delle operazioni di ciascuna sede e succursale della Banca è esercitata da un direttore alle dipendenze e sotto la sorveglianza dell'Amministrazione centrale e, nelle sedi, sotto la sorveglianza anche del rispettivo Consiglio di reggenza.

I direttori rappresentano la Banca di fronte ai terzi, sia nei giudizi sia in tutti gli atti e contratti che riguardano la rispettiva sede o succursale, senza bisogno di speciale delegazione, salvo quella del direttore generale di fronte al conservatore delle ipoteche per le formalità ipotecarie menzionate nell'art. 27, e salvo la preventiva deliberazione del Consiglio superiore nei casi specificati all'art. 20.

I direttori propongono all'Amministrazione centrale le transazioni ed i concordati con i debitori della Banca, sentiti i Consigli di reggenza nelle sedi e le Commissioni nelle succursali.

Firmano la corrispondenza, i vaglia, gli assegni bancari, i mandati di pagamento, le quietanze delle cambiali su piazza, le girate, e i trasferimenti di titoli nominativi intestati ad essi, nella loro qualità, o alla Banca, in garanzia di operazioni o per cauzioni di cariche nelle rispettive sedi e succursali. Previo consenso del direttore generale e sotto la propria responsabilità, possono delegare al cassiere e ad altro impiegato alcuna delle suddette firme.

Ripartiscono le somme poste a disposizione della rispettiva sede o succursale nelle varie categorie di operazioni, osservate le istruzioni del direttore generale.

Art. 38. — Qualora avvenga improvvisamente la mancanza o l'impedimento del direttore di una sede, il presidente del Consiglio di reggenza o chi ne fa le veci, provvede, là dove non vi sia un vice direttore, alla surrogazione provvisoria, assumendo egli stesso la direzione o delegandovi un altro reggente, e dando immediato avviso al governatore.

Se le ipotesi prevedute nel comma precedente si verificano nelle succursali non provviste di vice direttore, assume la direzione provvisoria il più anziano di nomina e di età dei consiglieri presenti, che ne riferisce immediatamente al governatore.

Art. 39. — Il governatore ha facoltà in ogni caso di delegare un ispettore o un altro impiegato della Banca ad assumere temporaneamente la direzione di sedi o succursali.

I reggenti, i consiglieri, gli impiegati delegati dal governatore e i vice direttori, che sostituiscono temporaneamente i direttori delle sedi e delle succursali, hanno tutte le attribuzioni e le facoltà di questi.

§ 9. — Agenzie.

Art. 40. — Le agenzie sono alla dipendenza di una sede o di una succursale designata dal Consiglio superiore. Questo può eccezionalmente consentire la temporanea dipendenza diretta di agenzie dall'Amministrazione centrale, quando speciali circostanze giustifichino l'eccezione.

L'ordinamento amministrativo e il regime delle operazioni delle agenzie sono stabiliti dal Consiglio superiore su proposta del governatore.

Ad esse è preposto un « Capo di agenzia ».

TITOLO III

OPERAZIONI DELLA BANCA.

Art. 41. — Le operazioni che la Banca può compiere sono le seguenti:

1° sconto di cambiali e assegni bancari secondo le disposizioni delle leggi vigenti a favore delle aziende di credito sia di diritto pubblico che di diritto privato, sottoposte al controllo dell'Istituto per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

2° sconto di buoni del Tesoro, di note di pegno, emesse da gazzini generali e da depositi franchi legalmente costituiti, e di altri titoli sui quali l'Istituto può fare anticipazioni;

3° sconto di cambiali e assegni bancari, ai sensi e nei limiti che all'art. 99 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

4° anticipazioni contro pegno dei titoli, dei valori e delle merci indicati dalla legge;

5° impiego di somme in titoli emessi o garantiti dallo Stato;

6° emissione di vaglia cambiari e di assegni bancari;

7° acquisto e vendita di oro o valute auree, di cambiali e di assegni sull'estero, e impiego di somme, sia in conto corrente sia in valute di primo ordine, in quei Paesi nei quali vige il cambio biglietti in oro, l'oro o valute auree, le divise e i crediti della Banca su l'estero, imbuti alla riserva di garanzia dei biglietti e di altri debiti a cui, devono essere considerati a parte, e non possono essere oggetto di operazioni, le quali non rispondano ai fini della garanzia.

Art. 42. — La Banca può inoltre:

1° ricevere depositi a custodia, a cauzione, o in altro modo colati;

2° ricevere somme in conto corrente, con o senza interesse, rimborsabili a vista o a termine;

3° tenere impiegato, nel limite stabilito dal Consiglio superiore approvato dal Ministro per le finanze, il capitale dell'Istituto in fidi ad uso dell'Amministrazione centrale, delle sedi, delle succursali e delle agenzie;

4° riscuotere per conto dei privati, di società e di enti morali le esigibili nel Regno e all'estero, e, in generale, fare il servizio cassa per conto e a rischio di terzi.

Art. 43. — La Banca d'Italia esercita il servizio di Regia tesoreria provinciale, a tenore di speciali convenzioni; e, alle condizioni che sono deliberate dal Consiglio superiore, può disimpegnare altri servizi per conto del Tesoro dello Stato.

Art. 44. — La Banca d'Italia esercita il servizio delle Stanze di compensazione esistenti e di quelle che, su conforme parere della Banca stessa, potranno essere istituite.

Presso le Stanze di compensazione la Banca d'Italia può compiere operazioni di prorogati pagamenti.

NORME PER LE OPERAZIONI.

Art. 45. — Le cambiali e gli assegni bancari relativi alle operazioni di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 41 devono avere una scadenza non maggiore di quattro mesi ed essere muniti di due o più firme persone notoriamente solvibili.

I buoni del Tesoro, le cedole e le note di pegno contemplati dallo stesso art. 41, non possono essere scontati a una scadenza maggiore di quattro mesi.

Art. 46. — Le operazioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 41 devono essere fatte col voto delle apposite Commissioni di cui agli articoli 33 e 35.

Art. 47. — Le cambiali pagabili dove la Banca non ha una filiale possono essere rimesse per l'incasso ad un corrispondente nominato dal Consiglio superiore.

Art. 48. — Le anticipazioni contro pegno si fanno per mezzo di polizza in doppio originale, portante ciascuna la indicazione della rata nei limiti di legge e il riferimento al presente statuto. Ad esse non si applica quanto è disposto dall'art. 709 del vigente Codice di commercio.

I titoli, valori o merci dati in pegno stanno a garantire qualsiasi obbligazione o diritto che, nei confronti della persona o ditta che ha costituito il pegno, spetta alla Banca anche in dipendenza di altre operazioni.

Il valore delle merci, sulle quali si possono consentire anticipazioni, deve essere accertato da periti designati dalla Banca.

Art. 49. — I titolari delle anticipazioni debbono avere domicilio e aver la sede in una delle città dove esista una filiale della Banca.

Art. 50. — Chi riceve l'anticipazione assume l'obbligo del rimborso entro il termine indicato nella polizza. Deve esservi sempre una differenza in più non inferiore al quindici per cento, fra il valore della cosa data in pegno e l'ammontare della anticipazione.

Ogni qualvolta il prezzo corrente dei titoli o delle merci depositate subisca una diminuzione, che riduca della metà la differenza risultante fra il valore dei titoli o delle merci e l'ammontare del prestito aperto, il depositante deve, in ragione dell'avvenuto ribasso di prezzo, o reintegrare il pegno o restituire una parte proporzionale dell'importo dell'anticipazione. Qualora peraltro vi sia difficoltà sufficiente in confronto dell'ammontare dell'anticipazione, la reintegrazione avrà luogo mediante corrispondente riduzione del credito aperto.

Art. 51. — Qualora nei due giorni successivi alla scadenza, o quando, avvenuto il deprezzamento, di cui all'articolo precedente, il debitore non adempia agli obblighi assunti, la Banca gli intimerà il pagamento con atto di ufficiale giudiziario, notificato al domicilio

dichiarato o eletto nella polizza. Trascorsi tre giorni dalla data dell'intimazione, la Banca, senza altra formalità, può far vendere, in tutto o in parte, i titoli o le merci depositate. La vendita deve essere fatta per mezzo di un agente di cambio o di un mediatore.

Per la vendita dei titoli esteri, la Banca può valersi dei suoi corrispondenti esteri.

La procedura indicata nei commi precedenti non toglie o sospende gli altri modi di esecuzione di cui può valersi la Banca, come la omissione della stessa procedura non implica alcuna responsabilità per la Banca, né menoma le sue ragioni di credito e di privilegio.

La Banca, col prodotto della vendita, si rimborsa del suo credito in capitale, accessori e spese, e dà al debitore nota del ricavato. Qualora risulti una deficienza, il debitore deve rimborsarla entro due giorni; ove invece risulti una eccedenza, la Banca la restituisce al debitore, salvo quanto è disposto dall'art. 53.

Art. 52. — Le operazioni di prorogato pagamento si effettuano presso le Stanze di compensazione su titoli della specie ammesse nelle anticipazioni e depositati presso le Stanze stesse.

Le operazioni devono essere liquidate giornalmente, e, in ogni caso, non possono essere protratte oltre il quarto giorno.

In caso di insolvenza, la Banca, in applicazione degli articoli 362, 363 e 458 del vigente Codice di commercio, ha facoltà di vendere i titoli depositati, soddisfacendo con le somme ricavate dalla vendita ogni suo credito, compresi gli interessi fino al giorno della vendita stessa. Questa dovrà essere fatta per mezzo di un agente di cambio.

Ai titoli depositati per operazioni di prorogato pagamento sono applicabili le disposizioni dell'articolo seguente.

Art. 53. — Le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo costituite a favore della Banca d'Italia stanno di pieno diritto a garantire, con l'intero loro valore, anche qualsiasi altro credito diretto ed indiretto della Banca stessa, pur se non liquido ed esigibile, verso lo stesso debitore, ed anche se sorto anteriormente o successivamente alla operazione garantita.

TITOLO IV.

BILANCI, UTILI, SPESE E PERDITE, RISERVE.

Art. 54. — Ogni anno devono essere fatti il bilancio e l'inventario dell'attivo e del passivo dell'Istituto.

Deve essere pure fatto il conto dimostrativo dei profitti, delle spese e delle perdite dell'esercizio annuale.

I profitti sono quelli conseguiti ed incassati durante l'anno tanto dalle operazioni ordinarie quanto da quelle straordinarie e dai recuperi sulle sofferenze ammortizzate.

Le spese comprendono quelle di ordinaria amministrazione, quelle per il rifornimento della riserva metallica, quelle per l'emissione dei biglietti al portatore e simili, le tasse e gli altri oneri prescritti dalle leggi, e le somme eventualmente erogate a scopo di beneficenza o per contributi a opere di interesse pubblico nei limiti annualmente fissati dal Consiglio superiore.

Alle dette spese e tasse e agli accennati oneri devono aggiungersi, per accertare l'ammontare degli utili netti disponibili, anche le sofferenze dell'esercizio, gli occorrenti ammortamenti e le rate di ammortizzazione delle spese che il Consiglio superiore giudicasse ripartibile in più esercizi.

Gli utili netti, conseguiti secondo il bilancio approvato, dopo di avere da essi prelevata la somma che il Consiglio superiore crederà di stabilire per la graduale costituzione di un fondo di riserva ordinaria fino a concorrenza di non oltre il 20 per cento degli utili netti, e l'annualità di interessi 4 per cento a favore del Credito fondiario della già Banca Nazionale nel Regno relativa alle riserve trasferite alla Banca d'Italia nell'esercizio 1913, sono distribuiti tra i partecipanti, per un dividendo non superiore al 6 per cento.

L'assemblea generale, su proposta del Consiglio superiore e con l'approvazione del Ministro per le finanze, ha sempre facoltà di deliberare la costituzione di fondi speciali e di riserve straordinarie con parte degli utili netti sino a concorrenza di un ulteriore 20 per cento.

Il residuo sarà destinato in conformità degli accordi che verranno stipulati ai sensi del R. decreto-legge 5 settembre 1935-XIII, n. 1647.

La riserva ordinaria, se diminuita per ammortizzazione di perdite o per qualsiasi altra ragione, deve essere al più presto interamente reintegrata.

Art. 55. — Le riserve sono impiegate nei modi e nelle forme stabilite dal Consiglio superiore con l'approvazione del Ministro per le finanze.

I frutti relativi agli investimenti delle riserve sono destinati in aumento delle medesime.

Art. 56. — La riserva ordinaria è di mano in mano destinata come fondo di dotazione del Credito fondiario della cessata Banca Nazionale nel Regno sino a concorrenza di un importo non inferiore

decimo della effettiva circolazione delle cartelle del Credito fondiario medesimo, da impiegarsi in titoli emessi o garantiti dallo Stato o anche in cartelle fondiario della già Banca Nazionale, oltre l'impiego, previsto dalle leggi, nella formazione del capitale dell'Istituto italiano di credito fondiario e nel contributo riguardante il Consorzio per la concessione dei mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

La riserva medesima eccedente il fondo di dotazione sopra accennato è applicata di mano in mano agli investimenti ora in essere dei fondi che costituivano le varie specie di riserve preesistenti.

Art. 57. — Il conto dei profitti, delle spese e delle perdite deve essere presentato ai sindaci, insieme col bilancio annuale, non più tardi del 15 febbraio d'ogni anno. Con la scorta del conto medesimo, il Consiglio superiore, udita la relazione dei sindaci, delibera l'assegnazione degli utili e il dividendo da distribuirsi ai partecipanti, da pagarsi effettivamente dopo l'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea generale.

Art. 58. — Nel mese di luglio di ogni anno, il governatore deve presentare al Consiglio superiore il conto dei profitti, delle spese e delle perdite del 1° semestre. Su le risultanze di questo conto, il Consiglio superiore, sul parere favorevole dei sindaci, previo consenso del Ministro per le finanze, può deliberare la distribuzione ai partecipanti di un acconto di dividendo.

TITOLO V.

FUNZIONI DELLA BANCA NELL'IMPERO ETIOPICO, NELLE COLONIE E NEI POSSEDDIMENTI.

Art. 59. — La Banca può avere filiali nell'Impero Etiopico, nelle Colonie italiane e negli altri Possedimenti italiani.

Esse sono amministrate con speciale disciplina e possono compiere tutte le operazioni che siano riconosciute meglio adatte all'economia delle regioni nelle quali svolgono l'azione loro.

Alle filiali suindicate è assegnato un fondo di dotazione. Esse hanno pure riserve speciali.

Art. 60. — Su proposta del governatore, per deliberazione del Consiglio superiore approvata dal Capo del Governo sentito il Ministro per le colonie e per le finanze, la Banca può provvedere alla istituzione di un ente coloniale autonomo mediante apporto delle attività passive delle proprie filiali coloniali.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 61. — Il governatore, il direttore generale, il vice direttore generale, i funzionari generali, i direttori delle sedi e succursali e tutti gli altri impiegati non possono appartenere ad altri enti di credito, esercitare commercio, fare operazioni di borsa, essere amministratori, institori o sindaci in qualsiasi società, interessarsi in società in nome collettivo, né assumere responsabilità in società in comandita.

Il Consiglio superiore può tuttavia consentire eccezionalmente che si assumano i compiti di cui al comma precedente, purché limitati alle funzioni di amministratore presso società o altri enti, quando si riconosca che ciò sia nell'interesse della Banca.

Può identicamente consentire che si assumano funzioni di sindaco da parte soltanto di impiegati aventi grado non superiore a quello di capo servizio o equiparato.

Art. 62. — I senatori e i deputati e le altre persone che dedicano la loro attività al disimpegno di cariche di carattere politico non possono far parte del Consiglio della Banca.

Sono altresì esclusi da far parte del Consiglio superiore della Banca, per le nomine demandate alle assemblee generali dei partecipanti, gli amministratori, institori, sindaci, dirigenti e impiegati degli Istituti menzionati agli articoli 5 e 41 del R. decreto-legge marzo 1936-XIV, n. 375, e delle aziende di credito in genere.

Le disposizioni dei commi precedenti si osservano anche per le nomine deferite al Consiglio superiore ai sensi dell'art. 20, n. 12, del presente statuto e si estendono pure, in tali casi, ai dirigenti e impiegati della pubblica amministrazione e di qualsiasi altra azienda di carattere pubblico o privato.

Art. 63. — I reggenti delle sedi e i consiglieri delle succursali devono essere domiciliati nel Comune dove sono chiamati ad esercitare il loro ufficio, o almeno nella Provincia.

I non regnicoli devono essere domiciliati nello Stato almeno da sei anni.

Art. 64. — I funzionari e gli impiegati sono obbligati al più rigoroso segreto per tutto ciò che riguarda la Banca ed i suoi rapporti con i terzi.

Art. 65. — I funzionari della Banca, nel caso di fallimento o anche di semplice sospensione di pagamenti, nonché negli altri casi

accennati all'art. 151 del vigente Codice di commercio, cessano immediatamente dal loro ufficio.

Art. 66. — I funzionari della Banca ricevono medaglie di presenza, l'importo delle quali è fissato dall'assemblea generale.

I membri del Consiglio superiore ricevono per questo ufficio, in luogo di medaglie di presenza, un'assegnazione che viene fissata complessivamente dall'assemblea generale dei partecipanti oltre i rimborsi di spese.

Art. 67. — Devono possedere, in piena e libera proprietà, titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, valutati al corso corrente alla data del deposito:

i membri del Consiglio superiore	ciascuno	60.000	lire
il governatore		70.000	»
il direttore generale		60.000	»
il vice-direttore generale		50.000	»
i reggenti delle sedi	ciascuno	25.000	»
i consiglieri delle succursali e delle agenzie di 1ª classe		10.000	»
i funzionari generali e i capi servizio e i direttori delle sedi		25.000	»
i sotto capi servizio e i direttori delle succursali		15.000	»
i vice direttori		10.000	»
i capi di agenzia		10.000	»

Art. 68. — I titoli posseduti a tenore dell'articolo precedente s'intendono costituiti dalle persone indicate nell'articolo stesso a garanzia della rispettiva carica, e rimangono vincolati e inalienabili per tutta la durata delle funzioni e degli uffici rispettivi. Per quelli dei membri del Consiglio superiore e dei membri del direttorio non può essere deliberato lo svincolo se non dopo approvato dall'assemblea generale dei partecipanti il bilancio dell'anno nel quale sono cessate le loro funzioni; per tutti gli altri lo svincolo non può essere deliberato se non sei mesi dopo che il Consiglio abbia preso atto della cessazione delle rispettive funzioni.

Tutti i detti titoli rimangono depositati, finché dura il vincolo nelle casse della Banca.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL.

REGIO DECRETO 4 maggio 1936-XIV, n. 1068.

Dichiarazione formale dei fini di n. 2 Confraternite della provincia di Pesaro.

N. 1068. R. decreto 4 maggio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'Interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo escisivo di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite in provincia di Pesaro:

1. Frontone Serra - Confraternita del SS.mo Sacramento nella frazione San Savino;
2. Novilara - Confraternita di San Giuseppe.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 11 maggio 1936-XIV, n. 1069.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia autonoma della Chiesa di Santa Maria di tutte le Grazie, in Isola delle Femmine (Palermo).

N. 1069. R. decreto 11 maggio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'Interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del l'Arcivescovo di Monreale in data 1° dicembre 1935, relativo alla erezione in parrocchia autonoma della Chiesa di Santa Maria di tutte le Grazie nel comune di Isola delle Femmine (Palermo).

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 11 maggio 1936-XIV, n. 1070.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia autonoma della Chiesa di Santa Maria del Pianto, in Torre del Greco (Napoli).

N. 1070. R. decreto 11 maggio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'Interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli in data 10 ottobre 1933, relativo alla erezione in parrocchia autonoma della Chiesa di Santa Maria del Pianto, in Torre del Greco (Napoli).

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1936 - Anno XIV

Isola Ludovico, vice commissario della Sezione della viticoltura;

Li Destri Mauro, commissario della Sezione della olivicoltura;

Galfo G. Battista, vice commissario della Sezione della olivicoltura;

Arena Antonio, commissario della Sezione della ortofrutticoltura;

Minisola Salvatore, vice commissario della Sezione della ortofrutticoltura;

Valvo Liborio, commissario della Sezione della zootecnia;

Timpanaro Luigi, vice commissario della Sezione della zootecnia;

Consoli Luciano, commissario della Sezione fibre tessili;

Minolfi Francesco, vice commissario della Sezione fibre tessili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 maggio 1942-XX

(2144)

Il Ministro: PARESCHI

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1942-XX.

Distintivi e segni caratteristici dei biglietti della Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i decreti Ministeriali 20 giugno 1930-VIII, 27 giugno 1919, 5 ottobre 1931-IX e 10 ottobre 1933-XI, recanti i distintivi ed i segni caratteristici dei biglietti della Banca d'Italia, rispettivamente dei tagli da lire 1000, 500 e 100 tutti di nuovo tipo e da L. 50 di secondo nuovo tipo;

Considerato che, con il trasferimento da Roma a L'Aquila delle officine carte-valori della Banca anzidetta, si rende necessario che, per i biglietti che saranno fabbricati a L'Aquila, l'indicazione « Officina della Banca d'Italia - Roma », posta, sul margine inferiore, a destra, del recto dei biglietti stessi, sia modificata in « Officine della Banca d'Italia - L'Aquila »;

Determina:

Articolo unico.

I biglietti della Banca d'Italia, da L. 1000, 500, 100, tutti di nuovo tipo e da L. 50 di secondo nuovo tipo, di cui ai decreti Ministeriali 20 giugno 1930-VIII, 27 giugno 1919, 5 ottobre 1931-IX e 10 ottobre 1933-XI, fabbricati a L'Aquila, recheranno, stampata sul margine inferiore, a destra, del recto, in luogo dell'indicazione « Officina della Banca d'Italia - Roma » l'altra « Officine della Banca d'Italia - L'Aquila ».

Sul margine verticale a sinistra del recto di tali biglietti, in luogo della data del decreto Ministeriale che reca le caratteristiche del tipo di ogni biglietto sarà riportata la data del presente decreto.

Nulla è innovato in ordine alle altre caratteristiche di detti biglietti che si intendono qui richiamate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 maggio 1942-XX

(2110)

Il Ministro: DI REVEL

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Chiarimenti relativi al decreto Ministeriale 2 aprile 1942-XX, sulla « Disciplina della produzione e della vendita delle calzature per usi civili ».

Con circolare C. 268-04272-PL. del 24 maggio 1942-XX il Ministero delle corporazioni ha diramato i seguenti chiarimenti relativi al decreto Ministeriale 2 aprile 1942-XX sulla « Disciplina della produzione e della vendita delle calzature per usi civili ».

A chiarimento di quesiti posti a questo Ministero relativamente al decreto Ministeriale 2 aprile 1942-XX pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, n. 76 di pari data, sulla « Disciplina della produzione e della vendita delle calzature per usi civili » ed a integrazione delle disposizioni contenute nel decreto stesso, si stabilisce quanto appresso:

1. Le disposizioni del decreto 2 aprile 1942-XX debbono intendersi nel senso che nel fondo (suola, sottopiede, intersuola, guardolo, sottotacchi, ecc.) delle calzature diverse da quelle da bambino (tipo un-co D) o da ragazzo (per le numerazioni inferiori al n. 33) è fatto divieto di impiegare i succedanei del cuoio di cui all'art. 2 del decreto.

2. Nella confezione della tomaia delle calzature tipo A) possono essere usate anche le pelli di pesce.

3. Per la confezione delle calzature da bambino del tipo unico D) possono essere impiegati nella tomaia tutti i tipi di pelli leggere o pari di pelli non utilizzabili per calzature da lavoratori, come per esempio pelli leggere nere e colorate per tomaia, il tutto limitatamente alle giacenze delle disponibilità, salvo eventuali assegnazioni del Ministero delle corporazioni.

4. Ai fini della integrale utilizzazione dei ritagli di tessuto e di gomma risultanti dalle lavorazioni delle calzature diverse da quelle da bambini, è consentito che le calzature da bambino di cui all'art. 1 del decreto siano confezionate anche con tomaia in tessuto e fondo di gomma o di rigenerato di gomma.

Per dette calzature si stabiliscono i seguenti prezzi massimi di vendita:

Misura	Prezzo dal produttore	Prezzo al consumatore
21-23	L. 26	L. 35
18-20	» 23	» 32
16-17	» 19	» 28

Anche per dette calzature, come già stabilito per il tipo unico D) di cui all'art. 1 del decreto, il numero dei punti (tagliandi con cifre arabe) corrispondenti a ciascun paio, resta fissato in cinque, ferme restando le disposizioni concernenti l'esonero dal punteggio per le calzature della lunghezza fino a 13 centimetri.

5. Le calzature da ginnastica, per uomo, donna e ragazzo, confezionate con tomaia di tessuto e fondo di rigenerato di gomma, dovranno essere vendute a prezzi non superiori ai seguenti:

Da uomo e da donna da ragazzi:

Misura	Prezzo dal produttore	Prezzo al consumatore
36-38	L. 45	L. 61
33-35	» 40	» 54
30-32	» 36	» 49
27-29	» 32	» 43
24-26	» 29	» 40
	» 27	» 37

Per le suddette calzature da ginnastica si stabilisce il seguente punteggio:

calzature da uomo e da donna	punti 20
calzature da ragazzo	» 10
calzature da bambino	» 5

Nei riguardi del detto punteggio restano ferme le misure di cui alla circolare del COMCORDIT C. 25 del 20 novembre 1941-XX.

6. Gli stivali di tutto cuoio presso gli industriali sono compresi nel vincolo di cui all'art. 7 del decreto.

fatto col decreto interministeriale 3 ottobre 1939-XVII alla « Plasmochina »;

Sentito il Consiglio d'amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto interministeriale 3 ottobre 1939-XVII, vengono estese al preparato antimalarico sintetico, denominato « Gamefar », di produzione della S. A. Farmaceutici Italia di Milano.

Art. 2.

Il preparato anzidetto, quando sia ammesso alla vendita nel Regno, viene sottoposto al pagamento di un diritto a favore dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, nella misura di L. 3000 (tremila) al chilogrammo netto.

Art. 3.

Le specialità farmaceutiche contenenti, in qualsiasi quantità, il preparato di cui ai precedenti articoli, quando vengano ammesse alla vendita nel Regno, sono del pari assoggettate al pagamento del diritto a favore dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, da calcolarsi sulla base della misura indicata dal precedente art. 2 e proporzionalmente al quantitativo del preparato medesimo in esse specialità contenuto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 ottobre 1942-XXI

Il Ministro per le finanze

p. Il Ministro per l'interno

DI REVEL

BUFFARINI

(4585)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1942-XX.

Trasformazione in sindacato del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della Soc. an. Coudurier Fructus et Descher, con sede a Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI,

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 21 agosto 1940-XVIII, con il quale la Soc. an. Coudurier Fructus et Descher, con sede a Milano, fu sottoposta a sequestro e fu nominato sequestratario l'avv. Giorgio Anserini;

Vista la lettera del Ministero degli affari esteri numero 42/19315 dell'8 agosto 1942-XX;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Decreta:

La Soc. an. Coudurier Fructus et Descher, già assoggettata a sequestro con decreto interministeriale 21 agosto 1940-XVIII, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore l'avv. Giorgio Anserini.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte dei normali organi amministrativi e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 ottobre 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni

Il Ministro per le finanze

RICCI

DI REVEL

(4636)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1942-XXI.

Distintivi e segni caratteristici dei biglietti da L. 100 e da L. 50, di vecchio tipo, di nuova emissione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i decreti Ministeriali 30 ottobre 1897 e 12 settembre 1896 recanti i distintivi ed i segni caratteristici dei biglietti della Banca d'Italia, rispettivamente da L. 100 e da L. 50, entrambi di vecchio tipo;

Considerata la necessità di provvedere ad una nuova emissione di tali biglietti da fabbricarsi dall'Istituto Poligrafico dello Stato, omettendo la stampa della parte di matrice indicata nei cennati decreti Ministeriali e aggiungendo l'indicazione: « Officina Carte Valori - I.P.S. »;

Determina:

Art. 1.

La parte del testo dei decreti Ministeriali 30 ottobre 1897 e 12 settembre 1896, recante i distintivi ed i segni caratteristici dei biglietti da L. 100 e da L. 50 della Banca d'Italia, entrambi di vecchio tipo, relativa alla matrice dei biglietti stessi, è soppressa.

Detti biglietti, fabbricati dall'Istituto Poligrafico dello Stato, reheranno al recto, sul margine verticale a destra del riguardante, l'indicazione « Officina Carte Valori - I.P.S. ».

Sul margine verticale a sinistra del recto di tali biglietti, in luogo della data del decreto Ministeriale che reca le caratteristiche del tipo di ogni biglietto, sarà riportata la data del presente decreto.

Art. 2.

Sui detti biglietti verrà applicato il contrassegno di Stato di cui al decreto Ministeriale 19 maggio 1926-IV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 24 stesso mese, n. 119.

Nulla è innovato in ordine alle altre caratteristiche dei biglietti anzidetti che s'intendono qui riportate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 dicembre 1942-XXI

Il Ministro: DI REVEL

(4625)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1942-XXI.

Modificazioni ai distintivi ed ai segni caratteristici dei biglietti da L. 1000, di tipo modificato, di nuova emissione, della Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 13 agosto 1921 recante i distintivi ed i segni caratteristici dei biglietti della Banca d'Italia da L. 1000, di tipo modificato;

Considerata la necessità che tali biglietti, da fabbricarsi dall'Istituto Poligrafico dello Stato, rechino l'indicazione « Officina Carte Valori - I.P.S. »;

Determina:

Art. 1.

I biglietti da L. 1000, di tipo modificato, di cui al decreto Ministeriale 13 agosto 1921, fabbricati dall'Istituto Poligrafico dello Stato, reheranno, al recto,

fatto col decreto interministeriale 3 ottobre 1939-XVII alla « Plasmochina »;

Sentito il Consiglio d'amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto interministeriale 3 ottobre 1939-XVII, vengono estese al preparato antimalarico sintetico, denominato « Gamefar », di produzione della S. A. Farmaceutici Italia di Milano.

Art. 2.

Il preparato anzidetto, quando sia ammesso alla vendita nel Regno, viene sottoposto al pagamento di un diritto a favore dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, nella misura di L. 3000 (tremila) al chilogrammo netto.

Art. 3.

Le specialità farmaceutiche contenenti, in qualsiasi quantità, il preparato di cui ai precedenti articoli, quando vengano ammesse alla vendita nel Regno, sono del pari assoggettate al pagamento del diritto a favore dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, da calcolarsi sulla base della misura indicata dal precedente art. 2 e proporzionalmente al quantitativo del preparato medesimo in esse specialità contenuto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 ottobre 1942-XXI

Il Ministro per le finanze

p. *Il Ministro per l'interno*

DI REVEL

BUFFARINI

(4585)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1942-XX.

Trasformazione in sindacato del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della Soc. an. Coudurier Fructus et Descher, con sede a Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI.

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 21 agosto 1940-XVIII, con il quale la Soc. an. Coudurier Fructus et Descher, con sede a Milano, fu sottoposta a sequestro e fu nominato sequestratario l'avv. Giorgio Anserini;

Vista la lettera del Ministero degli affari esteri numero 42/19315 dell'8 agosto 1942-XX;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Decreta:

La Soc. an. Coudurier Fructus et Descher, già assoggettata a sequestro con decreto interministeriale 21 agosto 1940-XVIII, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore l'avv. Giorgio Anserini.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte dei normali organi amministrativi e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 ottobre 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni

Il Ministro per le finanze

RICCI

DI REVEL

(4636)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1942-XXI.

Distintivi e segni caratteristici dei biglietti da L. 100 e da L. 50, di vecchio tipo, di nuova emissione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i decreti Ministeriali 30 ottobre 1897 e 12 settembre 1896 recanti i distintivi ed i segni caratteristici dei biglietti della Banca d'Italia, rispettivamente da L. 100 e da L. 50, entrambi di vecchio tipo;

Considerata la necessità di provvedere ad una nuova emissione di tali biglietti da fabbricarsi dall'Istituto Poligrafico dello Stato, omettendo la stampa della parte di matrice indicata nei cennati decreti Ministeriali e aggiungendo l'indicazione: « Officina Carte Valori - I.P.S. »;

Determina:

Art. 1.

La parte del testo dei decreti Ministeriali 30 ottobre 1897 e 12 settembre 1896, recante i distintivi ed i segni caratteristici dei biglietti da L. 100 e da L. 50 della Banca d'Italia, entrambi di vecchio tipo, relativa alla matrice dei biglietti stessi, è soppressa.

Detti biglietti, fabbricati dall'Istituto Poligrafico dello Stato, recheranno al recto, sul margine verticale a destra del riguardante, l'indicazione « Officina Carte Valori - I.P.S. ».

Sul margine verticale a sinistra del recto di tali biglietti, in luogo della data del decreto Ministeriale che reca le caratteristiche del tipo di ogni biglietto, sarà riportata la data del presente decreto.

Art. 2.

Sui detti biglietti verrà applicato il contrassegno di Stato di cui al decreto Ministeriale 19 maggio 1926-IV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 24 stesso mese, n. 119.

Nulla è innovato in ordine alle altre caratteristiche dei biglietti anzidetti che s'intendono qui riportate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 dicembre 1942-XXI

Il Ministro: DI REVEL

(4625)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1942-XXI.

Modificazioni ai distintivi ed ai segni caratteristici dei biglietti da L. 1000, di tipo modificato, di nuova emissione, della Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 13 agosto 1921 recante i distintivi ed i segni caratteristici dei biglietti della Banca d'Italia da L. 1000, di tipo modificato;

Considerata la necessità che tali biglietti, da fabbricarsi dall'Istituto Poligrafico dello Stato, rechino l'indicazione « Officina Carte Valori - I.P.S. »;

Determina:

Art. 1.

I biglietti da L. 1000, di tipo modificato, di cui al decreto Ministeriale 13 agosto 1921, fabbricati dall'Istituto Poligrafico dello Stato, recheranno, al recto,

sul margine verticale dei biglietti stessi, a destra del riguardante, l'indicazione « Officina Carte Valori - I.P.S. ».

Art. 2.

Sui detti biglietti verrà applicato il contrassegno di Stato di cui al decreto Ministeriale 19 maggio 1926-IV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 24 stesso mese, n. 119.

Nulla è innovato in ordine alle altre caratteristiche dei biglietti anzidetti che s'intendono qui riportate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 dicembre 1942-XXI

Il Ministro: DI REVEL

(4624)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1942-XXI.

Disciplina del consumo di energia elettrica per usi industriali.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER LE FABBRICAZIONI DI GUERRA

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1728, convertito nella legge 20 marzo 1941-XIX, n. 384;

Visto il R. decreto-legge 20 marzo 1941-XIX, n. 125, convertito con modificazioni nella legge 11 luglio 1941, n. 983;

Visti i decreti Ministeriali 31 marzo 1942 e 23 maggio 1942-XX, recanti norme per la disciplina del consumo dell'energia elettrica e degli orari di lavoro in rapporto a tale consumo;

Considerata la necessità di adottare nuove norme per la disciplina di detto consumo in relazione alle esigenze della Nazione in guerra;

Visti il parere e le proposte del Comitato centrale per la mobilitazione dell'energia elettrica presso il Ministero dei lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

A partire dal giorno 21 dicembre 1942-XXI il decreto Ministeriale 23 maggio 1942-XX cessa di avere vigore.

Dalla stessa data, e fino a nuova disposizione, è fatto obbligo a tutti gli utenti di energia elettrica per uso industriale, comprese le aziende artigiane, di ridurre in ciascun periodo mensile il consumo di energia elettrica del 15 per cento rispetto al consumo del corrispondente periodo mensile dell'anno 1941.

In caso di utenze iniziate successivamente al 1° gennaio 1941 il consumo mensile di energia elettrica non dovrà superare l'85 per cento del consumo effettuato nel mese di ottobre 1941.

Art. 2.

La riduzione di cui all'articolo precedente non si applica oltre che agli stabilimenti, aziende e servizi indicati nell'art. 3 del decreto Ministeriale 31 marzo 1942,

anche a stabilimenti interessanti le lavorazioni belliche, secondo accordi da prendersi al riguardo fra il Ministero delle corporazioni ed il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra.

Art. 3.

Restano in vigore tutte le disposizioni del decreto Ministeriale 31 marzo 1942-XX in quanto non siano incompatibili con le norme dei precedenti articoli.

Roma, addì 16 dicembre 1942-XXI

Il Ministro: RICCI

(4639)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1942-XXI.

Determinazione dei periodi medi di occupazione e dei salari medi mensili per i facchini riuniti in carovane di alcune Provincie.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 5 della legge 6 agosto 1940-XVIII, numero 1278, sulla istituzione di una Cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori;

Sentiti il Comitato speciale per gli assegni familiari e le Associazioni professionali interessate;

Decreta:

Ai fini delle disposizioni sugli assegni familiari e dei relativi contributi i periodi medi di occupazione ed i salari medi per i facchini riuniti in carovane sono così stabiliti per le seguenti carovane, con effetto dal primo giorno del mese in corso alla pubblicazione del presente decreto:

Agrigento: occupazione media mensile giorni 15, salario medio mensile L. 120.

Ancona:

a) comuni di Ancona e Iesi: occupazione media mensile giorni 24, salario medio mensile L. 360;

b) comuni di Fabriano, Senigallia e Osimo: occupazione media mensile giorni 15, salario medio mensile L. 225;

c) rimanenti Comuni della provincia di Ancona: occupazione media mensile giorni 10, salario medio mensile L. 150.

Bergamo:

a) Carovana facchini di Bergamo: occupazione media mensile giorni 21, salario medio mensile L. 450;

b) Carovana facchini di Treviglio: occupazione media mensile giorni 8, salario medio mensile L. 180.

Roma: Cooperativa portabagagli alla stazione di Roma-Termini: occupazione media mensile giorni 26, salario medio mensile L. 440.

Rovigo: Carovana facchini « Umberto Maddalena » di Pettorazza: occupazione media mensile giorni 25, salario medio mensile L. 500.

Roma, addì 1° dicembre 1942-XXI

p. Il Ministro: CIANETTI

(4597)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 19 settembre 1942-XX.

Concessione di piscicoltura nelle acque comprese nel territorio costituito in riserva di caccia denominata « di Stagno » al sig. Tronco Giuseppe fu Gaetano di Stagno Lombardo.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca 8 ottobre 1931-IX, n. 1604, e 2 del R. decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 1183, e il decreto Ministeriale 12 ottobre 1926-IV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre stesso anno, n. 290, che detta norme per le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;

Vista la domanda del sig. Tronco Giuseppe fu Gaetano, domiciliato in Stagno Lombardo, intesa ad ottenere l'esercizio esclusivo della pesca nelle acque comprese nel territorio costituito in riserva di caccia denominata « di Stagno »;

Sentiti i pareri del Regio Stabilimento ittiogenico di Brescia, dell'Ufficio del Genio civile e dell'Intendenza di finanza di Cremona;

Presa visione del deposito di lire millecinquecento in titoli del Prestito redimibile immobiliare risultante dalla ricevuta n. 3717, posiz. 33072, in data 7 gennaio 1942-XX, effettuato presso l'Intendenza di finanza di Cremona - Servizio della Cassa depositi e prestiti quale garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti;

Visto il disciplinare di concessione stipulato il 26 maggio 1942-XX, presso la prefettura di Cremona e l'annessa planimetria, facente parte integrante del medesimo, nella quale la zona d'acqua da riservare risulta delimitata;

Decreta:

Al sig. Tronco Giuseppe vengono date in concessione di piscicoltura le acque seguenti:

- a) botrio di Gerra Bassa, al n. di mappa 768;
- b) botri (due) della Tettoia Galli, ai numeri 1154 e 1159;
- c) botri (due) della Tettoia Vittoria, ai numeri 1006 e 1020;
- d) botri di Ballatrino (tre), ai numeri 771, 971 e 969;
- e) botri di Gerra Nuova (due), ai numeri 988 e 984;
- f) botri della Cà Nova (due), ai numeri 163 e 176;
- g) botri del Fossadone (due), ai numeri 833 e 157;
- h) botrio o lanca della Cà Nova, al n. 249;
- i) lanca del Porto di Zibello o dei Ronchini, al n. 249;
- l) lanca del Fossadone, dai Casotti e per tutto il suo percorso;
- m) colatore Mortino, dalla Pioppa all'isola Pescatori.

Le predette acque sono comprese nel territorio dei comuni di Stagno Lombardo, Pieve d'Olmì e S. Daniele Ripa Po.

La concessione, che alla scadenza cesserà di pieno diritto senza bisogno di disdetta o preavviso, avrà la decorrenza dalla data del presente decreto al 31 dicembre 1950.

Essa è subordinata al pagamento anticipato del canone di lire duecento per ciascun anno del 1° triennio e di lire novecento per ciascuno dei successivi, nonchè

alla piena osservanza di tutte le norme dell'allegato disciplinare e delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla pesca.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per l'iscrizione del credito relativo.

Il prefetto della provincia di Cremona è incaricato dell'esecuzione del decreto, previa pubblicazione sul Foglio degli annunci legali della Provincia.

Roma, addì 19 settembre 1942-XX

p. Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
Il Commissario generale per la pesca

G. RICCI

(1155)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1943-XXI.

Distintivi e segni caratteristici dei biglietti della Banca d'Italia da lire 500 e da lire 50.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 9 della legge 10 agosto 1893, n. 449, riprodotto nell'art. 4 del testo unico delle leggi bancarie, approvato col R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto il R. decreto-legge 6 maggio 1926-IV, n. 812, convertito nella legge 25 giugno 1926-IV, n. 1272, che conserva alla sola Banca d'Italia il privilegio dell'emissione dei biglietti di banca;

Visto il Regio decreto-legge 26 dicembre 1930-VIII, n. 1693, convertito, con modificazioni, nella legge 18 giugno 1931-IX, n. 858, recante proroga della facoltà di emissione dei biglietti stessi;

Visti i decreti Ministeriali 25 ottobre 1898 e 12 settembre 1896 recanti i distintivi ed i segni caratteristici dei biglietti della Banca d'Italia da L. 500 e da L. 50, entrambi di vecchio tipo;

Visto il decreto Ministeriale 7 dicembre 1942-XXI che, fra l'altro, reca innovazioni ai biglietti da L. 50, di vecchio tipo, della Banca d'Italia, da fabbricarsi dall'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 19 maggio 1926-IV che stabilisce i distintivi e le caratteristiche del contrassegno di Stato per i biglietti da L. 1000, 500, 100 e 50 della Banca d'Italia;

Visto l'art. 20 dello statuto della Banca stessa, approvato con il R. decreto 11 giugno 1936-XIV, n. 1076;

Visto che nell'adunanza del 29 marzo 1943-XXI, il Consiglio superiore di detto Istituto ha approvato la creazione di un nuovo tipo di biglietti da L. 500 e da L. 50 e l'annullamento del tipo da L. 50 le cui caratteristiche erano state determinate col citato decreto Ministeriale 7 dicembre 1942-XXI;

Determina:

Art. 1.

Il tipo dei biglietti della Banca d'Italia da L. 50, di cui al decreto Ministeriale 7 dicembre 1942-XXI, è soppresso.

Art. 2.

Il biglietto da L. 500, di vecchio tipo, modificato, della Banca d'Italia, da fabbricarsi dall'Istituto Poligrafico dello Stato, avrà i distintivi e le caratteristiche di cui appresso:

Il biglietto da L. 500 vecchio tipo, modificato, della Banca d'Italia, misurato sul fondo del recto ed esclusi i margini, raggiunge in larghezza 191 millimetri circa e in altezza circa 111 millimetri. E' impresso tipograficamente a tre colori nel recto e nel verso sopra carta bianca, munita di una filigrana che porta entro la metà superiore del biglietto la scritta: « L. 500 » in carattere romano a chiaroscuro e sulla destra una testa femminile di profilo in chiaroscuro, rivolta verso il centro del biglietto e ricoperta d'elmo cristato ed ornato di aletta, rappresentante Roma.

Tanto il recto che il verso di questo biglietto si compongono di tre parti distinte: un sottofondo, un fondo ed una vignetta.

Il sottofondo, in rosa avoriato chiaro, è formato da rigature lineari e irradiate e da un disegno numismatico ripetente la cifra « 500 » e la scritta « Lire » che si estende fino ai margini del biglietto e lascia scoperti l'ovale della filigrana e il disco del contrassegno di Stato. La stessa tinta si presenta con forme svariate nelle cartelle rettangolari e nei quattro spazi della numerazione.

Il fondo del recto è di colore rosso e di forma rettangolare, inquadrato da una cornice lineata ed ornata d'ovoli. All'interno di questa, presso i quattro angoli, figurano quattro cantonali simmetrici con un disegno a greca. Il resto del fondo si compone di un intreccio di foglie, volute, rosoncini, caulicoli, ecc., e nel mezzo di esso, nella porzione in cui viene a proiettarsi la seconda linea della leggenda che sarà appresso descritta, appare una fascia rettangolare, racchiusa entro cornice a filetti, mistilinea lungo il lato verticale a sinistra ed interrotta nella parte corrispondente a destra. L'ornato interno di questa fascia è formato da tante crociline, intersecate da linee diagonali che s'incontrano ad angolo retto. Tutto l'ornato del fondo è disegnato a semplice linee di contorno e rimane interrotto nei punti in cui viene a ricadere su di esso il disegno della vignetta. Nel fondo inoltre sono lasciati affatto vuoti un grande ovale a destra, che misura orizzontalmente millimetri 40 e verticalmente millimetri 44, circoscritto da una leggera cornice a 5 filetti, destinato a contenere la testa di Roma in filigrana: al basso e proprio nel centro della parte inferiore, ma entro la cornice che limita la vignetta, un circolo di 19 millimetri circa di diametro, destinato a contenere il contrassegno governativo, circoscritto esso pure da una cornice a 5 filetti. Il fondo rimane in ultimo interrotto nel tratto sul quale viene a ricadere la grande iniziale « C » della leggenda da scriversi.

La vignetta del recto è impressa in colore rosso amaranto, sulla quale risaltano in chiaro i diversi ornati e figure che la compongono. Essa consiste in una fascia decorativa, determinata da due cornici mistilinee, le quali, unite ed equidistanti, curvandosi presso gli angoli del fondo, percorrono all'intorno tutto il biglietto. Questa fascia ha il suo inizio dalla parte media inferiore del biglietto, nella quale, tanto a destra che a sinistra, si muove dal centro a semicerchio e svolgendosi poi da ambo i lati, salendo sempre, si congiunge nella parte superiore, ove si converte in un motivo architettonico ornamentale consistente in un ricco frontone sormontato da un'aquila ad ali spiegate. Al disotto di questo, sopra un piano a forma di parallelogramma, sporgente sulla parete di fondo, campeggia lo stemma di Savoia, racchiuso entro cornice ovale a guscio, su

scudo con manto e corona Reale, decorato dal Collare della Santissima Annunziata. La detta cornice a guscio è ornata da ovoli assai minuti e in alto e in basso rimane interrotta, avvolgendosi a forma di spirale. Ai lati dello stemma, poggiati sulla cornice inferiore, stanno in piedi due puttini ignudi, i quali con una mano rialzano i nodi del manto che protegge lo stemma anzidetto e con l'altra ne tengono i cordoni. Altri puttini ignudi, due per parte, sorreggono col capo e con le braccia rialzate a guisa di cariatidi, la soprastante cornice in oggetto, ed i loro piedi riposano sopra un piccolo peduccio ornamentale. A destra e a sinistra di questo motivo principale si vedono due cartelle architettoniche ornamentali di forma ellittica e a fondo minutamente punteggiato, destinate a contenere, l'una la serie, l'altra il numero progressivo del biglietto. Lo spazio interno di queste cartelle è determinato da due cornici d'andamento curvilineo simmetrico, le quali nel mezzo della parte superiore ed inferiore rimangono interrotte, avvolgendosi nelle loro estremità a guisa di spirale e formano così due semicerchi distaccati ed opposti. Tra questi apparisce superiormente un ciuffo ornamentale ed inferiormente la testa di un puttino ignudo, che vi si insinua, stando seduto sulla cornice interna della vignetta e che sorregge per disotto le cartelle medesime. Ai lati di queste cartelle sono altri quattro puttini, due per ciascuna, anche essi ignudi, due seduti sui risvolti che compiono la decorazione del motivo architettonico già descritto, e gli altri due in piedi poggiati sulla detta cornice di contorno della vignetta. Tutti questi puttini sono atteggiati a sostenere il coronamento, che adorna le cartelle medesime. Sul piano di queste ed in ciascuna cartella stanno riposando alcune colombe: quattro su quella di destra e cinque su quella di sinistra.

A sinistra del riguardante e nella parte media della fascia ornata della vignetta, sopra un peduccio architettonico ornamentale che si svolge dalle volute dell'ornato sottoposto, è in piedi una figura femminile, ricoperta di veste stretta ai fianchi da zona gemmata, ricadente sul davanti della persona, la quale rappresenta la Legge. Essa tiene la mano sinistra sul Codice, che posa su di una sporgenza che fa in quel punto la cornice della vignetta, e la destra sul lato esterno superiore di una targa di forma rettangolare, a fondo bianco, nella quale leggonsi le comminatorie contro i falsari. Questa targa è sorretta inferiormente da un puttino ignudo, che sta seduto sull'estremità sinistra del peduccio anzidetto, ai piedi della Legge. Pure ai piedi di questa, ma alla estremità destra del peduccio medesimo, sta un leone accovacciato.

A riscontro di questa figura, nella parte a destra del riguardante, poggia sopra identico motivo architettonico ornamentale altra figura femminile, ricoperta di lunga veste, che rappresenta la Giustizia. Essa ha gli occhi bendati ed è adorna di una collana alla quale è attaccato un occhio scolpito. Tiene la mano destra sull'elsa di una spada che le sta a fianco e la sinistra su una targa uguale a quella anzidetta. Ai piedi di questa figura sono due puttini ignudi semisdraiati; quello a destra di essa mostra le bilancie, l'altro a sinistra, ricurvo, sorregge la targa in parola.

Nella parte inferiore del biglietto, a giusta opposizione di quelle situate nella parte corrispondente superiore, stanno due altre cartelle a motivo architettonico ornamentale e a fondo punteggiato, consimili a

quelle più sopra descritte, e destinate anch'esse a contenere il numero progressivo e la serie del biglietto. Però nello spazio che intercede nella parte centrale inferiore fra le due cornici curvilinee che le racchiudono, in luogo di un puttino apparisce un mascheroncino di composizione ed il coronamento superiore delle cartelle si converte in ambi i lati in due piccolissimi girali, dai quali pendono due festoncini di fiori e frutta, che adornano inferiormente le cartelle medesime e vanno a fermarsi ai lati del mascheroncino già descritto. Sul coronamento delle cartelle vedonsi alcuni uccelli in riposo: due nella parte a destra e tre nella parte a sinistra. Negli spazi, poi, che rimangono fra queste due cartelle e la cornice della vignetta che gira in semicerchio intorno al disco inferiore destinato a contenere il contrassegno governativo, stanno due leoni rivolti verso il centro del biglietto e in atto di camminare. Sono sormontati ciascuno da un puttino ignudo, che li raffrena tenendoli con una mano per le briglie che hanno alla bocca, e con l'altra agitando un nastro svolazzante a guisa di scudiscio. Ciascuno di codesti leoni poggia una delle zampe anteriori sopra una voluta ornamentale. Dall'altro lato delle cartelle accennate sono due altri puttini ignudi, seduti sui risvolti della cornice della vignetta in atteggiamento di sorreggere con una mano le cartelle medesime.

D'ambo le parti, ed a fianco di ciascuna cartella, apparisce un vaso decorativo al quale fanno corona per disotto e lateralmente girali e volute simmetriche, le quali vanno ad intrecciarsi più sopra con un ornato consimile che nasce dalla bocca del vaso e sviluppa poi, convertendosi in peduccio, a sostegno delle due figure femminili anzi descritte. Nella metà superiore della fascia della vignetta le porzioni di curva corrispondenti a quelle ora descritte nella metà inferiore, hanno un ornato composto di girali e volute che nasce a fianco delle descritte figure femminili e distendesi all'intorno. Più sopra emerge in ambo le parti una cartellina rettangolare ansata, con la scritta « 500 », in carattere romano, sormontata da un mascherone che si converte in due girali con rosone e la cui parte superiore si compone alle due cartelle descritte. Ai quattro angoli esterni della cornice è ripetuto il numero « 500 » contenuto in quattro triangoli simmetrici con due lati rettilinei e il terzo curvilineo. Sul fondo scuro sono disegnati alcuni motivi ornamentali. Una cornicetta simile a quella della cornice racchiude i quattro triangoli.

La leggenda del biglietto è stampata nello stesso colore della vignetta e va divisa in tre linee. La prima contiene le parole: « Banca d'Italia » in maiuscole filettate sulla destra, la seconda esprime le parole: « Cinquecento lire ». La iniziale « C » è molto più grande ed occupa tutto lo spazio riservato ad essa fra gli ornati del fondo. Per la sua forma armonizza con l'ovale che contiene la filigrana. Nel corpo della medesima figura una minutissima decorazione, chiara sul fondo cupo, composta di un puttino ornamentale, che dalle anche in giù si converte in foglie e volute, atteggiato a sorreggere con le braccia in alto un cammeo, in cui è effigiata una figurina femminile. Al di sopra di questa è un bocciolo con due volute simmetriche sormontato da una targhetta rettangolare con la scritta « 500 » in minutissimo carattere romano. Questa è superiormente ornata da un mascheroncino sul quale svolgesi una serie di boccioli e foglioline a sfumatura. Tutta la decorazione sopra descritta è incorniciata da un leggero filetto bianco,

che segue internamente tutto il contorno della lettera suddetta. Il resto di questa linea della leggenda, circonscritta entro la cornice del fondo già descritto, è in maiuscole più grandi di quelle della prima linea e filettata anch'essa a destra. La terza linea contiene le parole: « pagabile a vista al portatore », in maiuscole comuni assai più piccole e inclinate a destra. Nello spazio che corre tra la prima e la seconda riga della leggenda, è un piccolo ornato composto di una palmetta, al disotto della quale si partono d'ambo i lati, simmetricamente mosse, tre foglioline ed un tralcio.

Sotto la leggenda compariscono le firme del Governatore e del Cassiere, sormontate dal titolo di questi funzionari scritto in carattere lapidario.

Le comminatorie di legge, che si leggono nelle due cartelle già descritte, sono del seguente tenore: « la legge punisce i fabbricatori e gli spacciatori di biglietti falsi », e vanno divise in otto linee di piccolissimo carattere, detto monastico.

Le indicazioni della serie e del numero sono stampate in nero, campeggiano nelle quattro cartelle del biglietto e sono opposte fra loro, trovandosi in alto prima la serie e poi il numero, ed in basso, prima il numero e poi la serie. Nella parte inferiore del biglietto, al disotto della cornice del fondo, e precisamente sul margine di esso, sono impresse in minutissimo carattere maiuscolo e nello stesso colore della vignetta, le indicazioni seguenti: a sinistra del riguardante, « Rin. Barbeti inv. e dis. » e a destra: « E. Ballarini inc. ». A sinistra del riguardante, in carattere monastico è impressa la leggenda che indica la data del decreto Ministeriale autorizzante la creazione dei biglietti in parola, seguita da quella del presente decreto, la quale è in colore nero identico a quello della numerazione. A destra della cornice è impressa la leggenda « Officina carte-valori - I.P.S. » nello stesso colore della vignetta.

Il verso di questo biglietto è costituito come il recto, da un sottofondo, da un fondo e da una vignetta, impressi coi medesimi colori del recto. Il fondo, esclusi, al solito, i margini, misura millimetri 191 circa in larghezza, e millimetri 111 circa in altezza.

Il sottofondo, stampato con leggera tinta rosa avoriata chiara, ha un disegno geometrico numismatico ripetente « Lire 500 » su tutta la parte centrale che lascia libero l'ovale di sinistra e di destra e il disco del contrassegno nel quale risulta un leggero puntinato. Nell'ovale a destra è ripetuta, in numismatica, con fondo rigato verticale, la testa di Italia che si precisa appresso, nella descrizione del fondo del biglietto. Una fascia a rigatura verticale è posta al disotto della cornice e inquadra la vignetta. Un disegno numismatico simile all'altro, più grande, si estende fino ai margini del biglietto. Nello spazio angolare risultante tra la cornice e il disegno numismatico esterno, vi è posto un disegno lineare a 45°.

Il fondo è inquadrato da una cornice lineata ed ornata d'ovoli alquanto più grandi di quelli che ornano la cornice del fondo del recto. Entro questa inquadratura, percorrendo quasi tutto il contorno del biglietto, gira in una fascia ellittica, stabilita da due cornici a doppio listello, le quali muovono d'ambo i lati nella parte inferiore, lasciando nel mezzo di essa uno spazio ovale. Questa fascia, che è, di conseguenza, interrotta nel mezzo della parte inferiore, è, nell'interno, punteggiata e su di essa apparisce un minuto ornato composto di foglie, caulicoli, rosoncini e cornucopie, che segue l'an-

damento della fascia stessa, svolgendosi inferiormente d'ambo le parti e congiungendosi superiormente al centro, ove decora una targhetta ansata a fondo punteggiato, con la cifra « 500 » in carattere romano. Altra targa consimile, ma assai più piccola, scorgesi nell'ornato della fascia nella parte inferiore a destra del riguardante. I quattro spazi angolari mistilinei, risultanti fra la inquadratura della cornice del fondo e la descritta fascia ellittica, sono ricoperti da quattro ornati simmetrici a volute e girali, circoscritti da una piccola fascia decorata da mezze campanelle, la quale presso il vertice degli angoli mistilinei delle quattro figure, si converte in un ornato a volute e bocciuoli, e in quello degli angoli rettilinei in due mezze campanelle opposte fra loro e legate da un bocciuolo.

Nello spazio che rimane entro la zona decorativa già descritta, apparisce affatto vuoto un grande ovale a sinistra del riguardante, nel quale ricade la testa di Roma in filigrana, e a destra si presenta un altro ovale simile, nel quale figura una testa femminile turrata, di profilo, con stella soprapposta, rappresentante l'Italia.

Nel centro della parte inferiore resta pure vuoto un disco di 19 millimetri di diametro circa, a perfetto riscontro dell'altro simile, lasciato libero nel fondo del recto, destinato a contenere il contrassegno governativo. Questo disco, racchiuso da un leggero filetto, è circondato da una fascia circolare, compresa fra due doppi listelli, la quale è interrotta nella parte inferiore. Entro questa fascia è un motivo ornamentale, composto di sette mascheroncini alati che si alternano e collegano con sei lupiniere. Detta fascia è coronata superiormente da un motivo architettonico ornamentale a frontone interrotto. Fra i suoi due piovanti, che inferiormente sviluppano in un ornato di foglie e volute, sorge una base decorata sulla quale sta ritto una figura maschile, barbata, coperta di una lunga toga e adorna di collana, la quale tiene nella destra un libro aperto e nella sinistra uno scettro, rappresentante il Credito. Questa figura campeggia entro un ovale prolungato a guisa di nicchia. Inferiormente ai suoi lati, e sedute sui piovanti del descritto frontone, stanno due figure femminili simboliche, delle quali la sinistra tiene sulle ginocchia un vassoio ovale.

Tutto questo motivo emerge tra un ornato simmetrico, composto di volute, rosoncini, foglioline, ecc., ad intrecci e meandri e che occupa lo spazio compreso fra le due ovali del fondo già menzionato. Esso è circondato da una cornice curvilinea simmetrica la quale segue superiormente l'andamento della fascia ellittica e lateralmente quello delle due ovali, collegandosi al resto del disegno. La cornice è ornata da una serie di palmette, alternate con una coppia di volute ricorrenti dal basso in alto, nelle parti in cui la cornice segue il contorno dei due ovali indicati, e superiormente, ove segue l'andamento della fascia ellittica, sviluppa da un rosoncino centrale, partendosi da esso a destra e a sinistra in direzione opposta. Tutto l'ornato del fondo è a semplici linee di contorno, fatta eccezione per le figure del gruppo centrale, ed è interrotto nei punti sui quali viene a ricadere il disegno della vignetta.

La vignetta del verso di questo biglietto si compone di due motivi architettonici ornamentali che hanno il loro inizio dalla parte centrale inferiore. In questa, d'ambo i lati, sviluppa simmetricamente un peduccio adorno di volute e fogliami che volge a semicerchio intorno alla cornice del fondo, che racchiude lo spazio

circolare destinato a contenere il contrassegno governativo.

Nella parte a destra del riguardante, il peduccio si ramifica convertendosi all'estremità in un girale adorno di bocciuoli e in un gruppo di foglie di palma, che sorregge una base ornata di cornice e a due risvolti, al disotto del quale è un puttino ignudo che la sorregge nella parte destra a guisa di cariatide, poggiando i piedi sul punto d'incontro di due volute che si distaccano dalla detta cornice. Sotto il secondo risvolto è un piccolo ornato che si svolge in volute adorne di un rosoncino. A sinistra della base descritta vedonsi addossati due puttini ignudi che sorreggono una sfera terrestre. Di fianco ad essi sta un fascio di carte, arrotolate alle loro estremità. Sopra la stessa base, a destra, sono sei puttini ignudi, intenti a stipare due botti ripiene.

Altri due gruppi di puttini, campeggiano superiormente entro la fascia ellittica del fondo, i quali, in vari atteggiamenti, stanno issando la catena di un'ancora. Tra questi gruppi si libra un nibbio.

Con identica nascita, come si è detto, ma diverso nello sviluppo, si svolge a sinistra del riguardante, altro motivo architettonico ornamentale. In basso esso consiste in una piccola base architettonica, che sta a riscontro di quella di destra già descritta, sulla quale vedonsi due puttini ignudi; l'uno in piedi, che tiene un paniere ricolmo di grappoli d'uva, e l'altro seduto, in atto di prendere detti grappoli e gettarli in basso. Sulla base è posato un altro paniere ricolmo. Al disotto di questa, muove una cornice la quale, seguendo il contorno dell'ovale contenente la filigrana, s'attacca superiormente ad un piedistallo decorato da una cartella.

Sotto questa cornice sta altra cartella decorativa, nel mezzo della quale è una piccola nicchia da cui emerge la testa di un puttino, che si converte inferiormente in un ornato a foglie da cui nascono due girali terminati da un rosoncino. Questo puttino tiene d'ambo i lati due festoni che pendono da due volute le quali hanno origine dalla cartella in parola. Sopra una di queste volute, quella a sinistra del riguardante, è assiso un puttino ignudo il quale con la destra si appoggia alla parte del piedistallo sopra accennato. Questo è decorato sulla fronte da una cartella architettonica ornamentale nella quale campeggia un cammeo e che termina inferiormente in un ornato composto di due girali con rosoncino, dai quali pende un festone a guisa di panno smerlato. Sul piedistallo ora descritto vedesi, seduta sopra una botte, una figura femminile vestita, che poggia il piede destro sul piedistallo stesso, tenendo l'altro un poco sollevato ed ha il capo coronato da pampini; essa personifica la Enologia. Con la mano destra solleva un tralcio ricco di grappoli d'uva, e con la sinistra posa sulla botte medesima. Alla destra di lei sta un tripode da cui esce la fiamma, simbolo della Scienza che vivifica l'ingegno nelle sue ricerche.

Completano l'allegoria, rappresentata dalla descritta figura, alcuni puttini ignudi, che campeggiano superiormente a sinistra della figura stessa, sulla fascia decorativa del fondo e che fanno riscontro a quelli che appariscono alla destra di detta fascia.

Uno di essi porge un ramo a cui sono attaccati due grappoli d'uva, due altri recano un paniere ricolmo dei frutti della vite e due altri sono in atto di ricorrerli: uno di questi ultimi ha sotto il braccio un fascio

di talee ed impugna con la destra una ronchetta. Nello spazio centrale del biglietto, sono impresse simmetricamente due cifre « 500 » filettate, e sotto ciascuna cifra la scritta « Lire » formata da lettere tracciate a linee sottili.

Alla destra del riguardante sono impresse, in carattere lapidario e con lo stesso colore della vignetta, le parole seguenti, che si leggono volgendo in basso il biglietto: « Art. 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449 ».

Il biglietto da L. 50, di vecchio tipo, modificato, della Banca d'Italia, da fabbricarsi dall'Istituto Poligrafico dello Stato, avrà i distintivi e le caratteristiche di cui appresso:

Il biglietto della Banca d'Italia da L. 50 misurato sul fondo del recto, ed esclusi i margini, raggiunge in larghezza 151 millimetri circa, e in altezza circa millimetri 91. E' impresso a tre colori nel recto e nel verso, uno litografico (sottofondo) e due tipografici (fondo e vignetta), su carta bianca munita di una filigrana che porta nel centro del biglietto la cifra « 50 », in chiaro, ombreggiata, e sulla destra una testa a chiaroscuro, rivolta verso il centro del foglio con barba e capigliatura lunga con tenia sulla fronte, e tridente dietro la nuca raffigurante un Nettuno.

Tanto il recto che il verso di questo biglietto si compongono di tre parti distinte: un sottofondo, un fondo e una vignetta.

Il sottofondo del recto, in colore grigio verde chiaro, è formato da rigature lineari e ondulate a varie tonalità in corrispondenza del disegno del biglietto e da un disegno geometrico numismatico ripetente la cifra « 50 » e la scritta « Lire » che si estende ai margini del biglietto stesso. L'ovale della filigrana e il disco del contrassegno di Stato sono lasciati scoperti.

Il fondo del recto in colore verde chiaro, è di forma rettangolare inquadrato da una leggera cornice adorna di foglie e sottofoglie; e si compone di un ornato a semplici linee di contorno, rappresentante un intreccio di evolute, rosonecini, foglie, caulicoli, ecc., entro al quale sono praticati e lasciati affatto vuoti, sulla destra del riguardante, un grande ovale destinato a contenere la testa del Nettuno in filigrana; al basso, e proprio nel centro della parte inferiore, ma dentro la cornice che lo inquadra, un circolo di millimetri 18 circa di diametro, che contiene il contrassegno governativo, e in vicinanza dell'angolo superiore a sinistra, un altro piccolo ovale, dentro il quale campeggia un gruppo della vignetta che sarà descritto in appresso.

Il fondo rimane interrotto ancora a sinistra per lasciare uno spazio destinato a contenere una grande iniziale « L » che si descrive più avanti; inferiormente, dalla stessa parte dove trovasi la cartella portante le comminatorie legali contro i falsari ed infine, superiormente, al centro, dove figura lo stemma Reale che sarà pure descritto in appresso.

Tutti questi spazi, non occupati da fondo alcuno, sono collegati mediante una fascia ornata da un doppio nastro avvolto, nella quale sono praticate al basso due cartelline punteggiate, che sono destinate a contenere serie e numero del biglietto.

Sono pure punteggiate le altre due cartelline destinate allo stesso scopo che si trovano nel lato orizzontale superiore della vignetta.

Questo fondo contiene inoltre una fascia punteggiata orizzontale nel centro, sulla quale ricade la indicazione del valore del titolo.

La vignetta del recto, la quale contiene pure la leggenda, cui è strettamente collegata, è stampata in colore nero e blu, e si compone principalmente di una grande iniziale « L », a fondo cupo ornata di leggeri arabeschi e di un simulacro di figurina in chiaro. Questa iniziale campeggia in uno spazio bianco circondato da una sottile cornice, che segue tutto l'andamento della lettera, e che alla parte corrispondente all'ultimo tratto della « L », a destra, si allarga in plinto scorniciato, che sorregge un gruppo rappresentante l'Arte, composto di una figura di donna seduta, che tiene in braccio due puttini con gli attributi della tavolozza e della squadra. Un terzo puttino, rivolto verso di lei, le sta in piedi tra le ginocchia. Dalla parte superiore della « L », ha inizio un ornato informato a motivi architettonici, che si piega in tondo sulla testa della figura seduta ora descritta, e continua poi in linea orizzontale fino alla estremità superiore del biglietto, a destra del riguardante.

In questo ornato sono praticate due cartelle vuote destinate a ricevere le indicazioni della serie e del numero del biglietto. L'ornato stesso rimane interrotto sul mezzo per lasciar luogo ad uno stemma Reale, inclinato e rivolto a destra con mantello e corona e fiancheggiato da foglie e da volute. Un puttino seduto e una colomba separata da una evoluta ornamentale, si vedono sulla estremità di questo ornato, che finisce in gruppo di foglie.

Dal lato inferiore della cornice, che circonda la « L », si stacca un altro ornato al centro del quale figura appesa una cartella contenente le comminatorie legali contro i falsari.

La leggenda del biglietto è divisa in tre linee, curva la prima, rette le altre; ed è così concepita:

« Banca d'Italia » (primo verso in curva, di carattere maiuscolo filettato), « Lire cinquanta » (secondo verso in carattere maiuscolo grasso, di fantasia, la cui prima lettera è quella stessa grande « L » sopra descritta). « Pagabile a vista al portatore » (terzo verso di carattere maiuscolo inclinato). A sinistra e a destra del circolo contenente il contrassegno governativo, si vedono le firme del Governatore della Banca e del Cassiere, sormontate dal titolo di questi funzionari in carattere maiuscoletto.

Le comminatorie legali contenute nella cartella sotto la « L », già detta, sono del seguente tenore:

« La legge punisce i fabbricatori e gli spacciatori di biglietti falsi », e vanno divise in sette linee di piccolissimo carattere detto monastico. Nella parte inferiore del biglietto, poi, sotto il fregio, si trovano, stampate in piccolissimo carattere monastico ed in inchiostro nero blu, le indicazioni seguenti: a sinistra del riguardante « Rin. Barbetti inv. e dis. » e a destra « E. Ballarini inc. ».

La serie ed il numero del biglietto sono stampati in inchiostro nero e campeggiano nelle due cartelle superiori della vignetta e nei due spazi punteggiati del lato inferiore del fondo. Queste indicazioni sono, secondo il consueto, opposte fra loro, trovandosi in alto, prima la serie e poi il numero, e viceversa in basso, prima il numero e poi la serie.

A sinistra del riguardante è impressa la leggenda che indica la data del decreto Ministeriale autorizzante la creazione dei biglietti in parola, seguita da quella del presente decreto la quale è in carattere monastico ed

in inchiostro nero. Con lo stesso carattere, nel lato destro, vi è la scritta « Officina carte-valori I. P. S. », nel colore della vignetta.

Il verso di questo biglietto è costituito, come il recto, da un sottofondo, da un fondo e da una vignetta dei colori stessi del sottofondo, del fondo e della vignetta del recto.

Il sottofondo del verso è formato da rigature lineari e ondulate a varie tonalità in corrispondenza del disegno del biglietto e da un disegno geometrico numismatico ripetente la cifra « 50 » e la scritta « Lire » che si estende ai margini del biglietto stesso. Nell'ovale a destra è disegnata in numismatica a linee verticali, la testa d'Italia che si precisa appresso, nella descrizione della vignetta del biglietto. L'ovale della filigrana è scoperto mentre il disco del contrassegno è attraversato da linee ondulate chiare.

In fondo (esclusi, al solito, i margini) misura in larghezza circa 150 millimetri e in altezza 89 millimetri circa.

Si compone di una fascia mistilinea, ornata di evolute, rosette, caulicoli, ecc., che nel proprio andamento segue tutte le linee interne della vignetta e lascia nel centro uno spazio mistilineo, occupato da un ornato del genere della fascia cennata, in mezzo alla quale risalta, entro una nicchia ornamentale, una piccola figura maschile, barbata, ornata di collana e coperta di lunga toga, la quale siede tenendo aperto un gran libro, e rappresenta il Credito. Tutto il fondo resta circondato da una cornice rettangolare, ornata d'ovoli, la quale viene lasciata interamente libera da sovrapposte impressioni e nella quale è inquadrata esattamente la vignetta.

Tra questa cornice e le linee esterne del fondo già descritto, corre uno spazio in bianco, caricato da tanti ornati composti da due gruppetti di foglie separati da una rosetta centrale, i quali vanno a ricadere entro altrettante finestrelle di una cornice della vignetta che sarà descritta fra poco. Il detto fondo occupa tutto il biglietto lasciando però liberi affatto due grandi ovali a destra e a sinistra, ed un tondo nella parte bassa centrale del titolo, in perfetta corrispondenza col tondo simile lasciato libero dal fondo del recto. L'ovale a sinistra del riguardante è pure in perfetta corrispondenza con l'ovale in bianco del fondo del recto, nel quale campeggia la testa del Nettuno in filigrana e serve appunto a lasciar libero da ogni impressione sopra ambedue le facce del biglietto, lo spazio occupato dalla filigrana medesima.

La vignetta di contorno rettangolare viene inquadrata da un semplice listello finamente rigato, e presenta in basso, a destra e a sinistra, due piedistalli decorativi, scorniciati in alto e adorni di un leggero ornato chiaro sul fondo cupo. Il primo, a sinistra, rimane interrotto nel centro per dar luogo ad un tetracordo, sotto al quale è un cartellino contenente una piccola cifra « 50 ». Alla estremità sinistra di questo piedistallo si vedono posati alcuni strumenti musicali, e sulla porzione a destra, oltre una carta da musica e alcuni altri strumenti, sono due puttini, uno dei quali è in piedi in atto di suonare due timpani, montati su tripodi, che gli stanno davanti, l'altro è seduto in atto di ascoltare i suoni prodotti dal suo compagno.

Dall'angolo formato a sinistra di questo piedistallo e dal listello estremo che inquadra la vignetta, ha inizio

una cornice traforata, che tra due listelli simili, uno dei quali è quello stesso sopra indicato, presenta un seguito di finestrelle vuote, terminate a porzione di circolo.

Questa cornice circonda, sulla sinistra, tutto l'ovale lasciato libero per la filigrana, si alza poi verticalmente, fino a raggiungere il corrispondente angolo superiore del biglietto, poi si volge a squadra e in linea retta orizzontale lungo tutto il lato superiore del titolo, piega quindi nuovamente a squadra lungo il lato verticale a destra, e dopo breve tratto si piega a circondare tutto il grande ovale, simmetrico al primo, lasciato libero dal disegno del fondo, e va a finire nell'angolo formato tra il piedistallo a destra e il corrispondente listello verticale, che poi corre da solo a inquadrare la parte inferiore della vignetta.

Entro le finestrelle praticate in questa cornice, vengono a ricadere i piccoli ornati in verde chiaro del fondo, dei quali è stato già detto.

Sul piedistallo decorativo a destra si ripete simmetricamente la cornice traforata di sinistra. Nell'interno del grande ovale è disegnata in numismatica, su fondo puntinato, una testa femminile turrita, di profilo, con stella soprapposta, rappresentante l'Italia.

Sul piedistallo stesso, a destra del riguardante, stanno posati una tavolozza e due mazzuoli. Un panno poggiato sul piedistallo, a sinistra, è sostenuto all'altra estremità da un puttino in atto di volare; e dentro il grembo formato da questo panno, posano altri tre puttini in atteggiamenti diversi. Alla estremità poi del piedistallo predetto, che è rivolta verso il centro del titolo, si vede un altro puttino, simbolo delle Arti industriali, seduto sui propri talloni e in atto di modellare un vaso. Anche da questa parte il piedistallo decorativo anzidetto presenta in basso un fino ornato chiaro su fondo scuro, sul quale passa una cartella contenente un ornato di foglie in mezzo al quale si vede una minutissima cifra composta da un « B » e da un « I », intrecciati fra loro.

Fra i due piedistalli decorativi descritti, vedesi una semplice cornice rotonda, accompagnata da un sottile serto di foglie, che lascia libero lo spazio destinato a ricevere, anche da questo lato, il contrassegno governativo.

La parte superiore di questa cornice è sormontata da un'iscrizione che ne segue la curva e contiene le parole: « Lire cinquanta » di carattere maiuscolo filettato. Una cifra « 50 » dello stesso colore della vignetta, a semplici linee di contorno e leggermente ombreggiata, vedesi in alto, nel centro, sopra la figura del Credito facente parte del fondo.

A destra del riguardante poi sono impresse, con lo stesso colore della vignetta, le parole seguenti, che si leggono volgendo in basso il biglietto: « Art. 2 della legge 10 agosto 1893 n. 449 ».

Art. 3.

Ai detti biglietti verrà applicato il contrassegno di Stato di cui al decreto Ministeriale 19 maggio 1926-IV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 24 stesso mese, n. 119.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 marzo 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

REGIO DECRETO 28 giugno 1943, n. 716.

Erezione in ente morale dell'Istituto nazionale di urbanistica.

N. 716. R. decreto 28 giugno 1943, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Istituto nazionale di urbanistica viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1943

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1943.

Disposizioni concernenti la misura massima dell'interesse per i depositi vincolati in conto corrente presso l'Istituto di emissione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 23 novembre 1914, n. 1284, convertito nella legge 30 aprile 1916, n. 528;

Visto il R. decreto 17 giugno 1928, n. 1377;

Sentito l'Istituto di emissione;

Visti i decreti Ministeriali 10 settembre 1932, 18 settembre 1933, 20 luglio 1940 e 19 dicembre 1942;

Determina:

Articolo unico.

La determinazione della misura massima dell'interesse del 3 % di cui al decreto Ministeriale 19 dicembre 1942 per i depositi vincolati in conto corrente presso l'Istituto di emissione intestati alle banche, può essere estesa agli Enti indicati alle lettere c) e d) dell'articolo 20 della legge 7 marzo 1938, n. 141.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 luglio 1943

Il Ministro: BARTOLINI

(2634)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1943.

Contrassegno governativo per i biglietti della Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto l'art. 4 della legge 28 aprile 1910, n. 404 (testo unico) sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca;

Veduto il regolamento per i biglietti di Stato e di banca, approvato con R. decreto 10 ottobre 1896, n. 508;

Veduti i decreti Ministeriali del 30 luglio 1896, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 30 luglio 1896, n. 180 e del 19 maggio 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 24 maggio 1926, n. 119, che fissano i distintivi e le caratteristiche del contrassegno di Stato per i biglietti bancari;

Decreta:

Articolo unico.

Il contrassegno governativo, per i biglietti della Banca d'Italia da L. 50, 100, 500 e 1000, creati a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, viene stampato soltanto sul « recto » di ciascun biglietto ed

è costituito da un disco contenente la testa dell'effigie dell'Italia, con tutti i distintivi e le caratteristiche, indicati nell'art. 1 del decreto Ministeriale del 30 luglio 1896, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 30 luglio 1896, n. 180) per quanto riguarda la parte « recto » del contrassegno stesso.

Sul margine dei biglietti, più prossimo al disco anzidetto, è posta la leggenda « Decr. Min. 30 luglio 1896 e 7 agosto 1943 ».

La stampa di tale contrassegno sarà eseguita in colore rosso vermigliato.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 agosto 1943

Il Ministro: BARTOLINI

(2635)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1943.

Dichiarazione di pubblico interesse della fusione mediante incorporazione, della Società « Silurificio italiano » nella Società « Navalmeccanica ».

**IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA**

Vista la legge 19 novembre 1942, n. 1472;

Vista l'istanza per la riduzione a quindici giorni del termine per l'attuazione della fusione della Società « Navalmeccanica » e della Società « Silurificio italiano », entrambe con sede in Napoli, mediante incorporazione della seconda nella prima;

Ritenuto che tale fusione risponde a necessità di pubblico interesse;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

Il termine previsto dall'art. 2503 del Codice civile è ridotto a giorni quindici per l'attuazione della fusione della Società « Navalmeccanica », società per azioni con sede in Napoli, e della Società « Silurificio italiano », società per azioni pure con sede in Napoli, mediante incorporazione della seconda nella prima purché, in aggiunta alle ordinarie forme di pubblicità, l'annuncio delle deliberazioni di fusione e dell'abbreviazione del termine, concessa col presente decreto, sia pubblicato sul giornale « Il Mattino » di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 agosto 1943

Il Ministro: AZZARITI

(2633)

ORDINANZA MINISTERIALE 3 agosto 1943.

Revoca della sessione degli esami di abilitazione alla libera docenza per l'anno 1943.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduta l'ordinanza Ministeriale 20 marzo 1943, con la quale fu indetta la sessione degli esami di abilitazione alla libera docenza per l'anno 1943;

GAZZETTA UFFICIALE



DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 11 agosto 1943

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA				
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 50		» semestrale	» 100		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 25		» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	{	Abbonamento annuo . . . L. 50 —	All'Estero	{	Abbonamento annuo . . . L. 100 —
		Un fascicolo - Prezzi vari.			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale », veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio « Inserzioni », della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1943.
Variazioni delle caratteristiche dei biglietti della Banca d'Italia Pag. 2637

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1943.
Variazioni delle caratteristiche dei biglietti della Banca d'Italia , Pag. 2638

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle corporazioni:
Riassunto del provvedimento P. 763 del 24 luglio 1943 relativo ai manufatti di ferro zincato Pag. 2638
Riassunto del provvedimento P. 764 del 24 luglio 1943 relativo alla produzione di macchine da scrivere tipo. Pag. 2639
Riassunto del provvedimento P. 765 del 24 luglio 1943 relativo ai prezzi del ghiaccio Pag. 2639
Riassunto del provvedimento P. 766 del 24 luglio 1943 relativo agli attrezzi di alluminio per comunità e per cucine elettriche Pag. 2639

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Guastalla (Reggio Emilia) Pag. 2640

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della cultura popolare: Proroga dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 12 posti di primo segretario addetto stampa presso le Regie prefetture del Regno Pag. 2640

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1943.
Variazioni delle caratteristiche dei biglietti della Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i decreti Ministeriali 20 giugno 1930, 27 giugno 1919, 5 ottobre 1931 e 10 ottobre 1933, recanti i distintivi ed i segni caratteristici dei biglietti della Banca d'Italia, rispettivamente, dei tagli da lire 1000, 500 e 100, tutti di nuovo tipo e da L. 50, di secondo nuovo tipo;

Visto il decreto Ministeriale 22 maggio 1942 che, per gli anzidetti biglietti stampati a L'Aquila, modifica l'indicazione « Officina della Banca d'Italia - Roma » posta sul recto dei biglietti stessi, in « Officina della Banca d'Italia - L'Aquila »;

Visto il decreto Ministeriale 7 agosto 1943, che limita soltanto sul recto, l'applicazione del contrassegno dello Stato ai biglietti della Banca d'Italia;

Determina:

Art. 1.

Nel tergo dei biglietti della Banca d'Italia da L. 1000, 500 e 100, tutti di nuovo tipo, e da L. 50, di secondo nuovo tipo, fabbricati dalle Officine dell'Istituto stesso a L'Aquila, al posto del tergo del contrassegno di Stato, viene stampata, tipograficamente, una corona di alloro, racchiudente, intrecciate, le lettere B I, rappresentanti la sigla della Banca d'Italia.

Tale stampa viene effettuata sui detti biglietti da L. 1000, 500 e 100, in colore rosso, e su quelli da L. 50, in colore nero neutro.

BANCA
d'ITALIA

Sul margine verticale a sinistra del recto di tali biglietti, in luogo della data del decreto Ministeriale, che reca le caratteristiche del tipo di ogni biglietto sarà riportata la data del presente decreto. -

Art. 2.

Sui detti biglietti verrà applicato il contrassegno di Stato di cui al decreto Ministeriale 7 agosto 1943.

Nulla è innovato in ordine alle altre caratteristiche di detti biglietti che si intendono qui richiamate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 agosto 1943

Il Ministro: BARTOLINI

(2651)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1943.

Variazioni delle caratteristiche dei biglietti della Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i decreti Ministeriali 7 dicembre 1942 e 11 dicembre 1942, relativi ai distintivi ed ai segni caratteristici dei biglietti della Banca d'Italia, rispettivamente, da L. 100, vecchio tipo, nuova emissione, e da L. 1000, tipo modificato, nuova emissione, fabbricati dall'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 30 marzo 1943, recante i distintivi ed i segni caratteristici dei biglietti della Banca d'Italia da L. 500, di vecchio tipo, modificato, e da L. 50, di vecchio tipo, modificato, fabbricati pure dall'Istituto predetto;

Visto il decreto Ministeriale 7 agosto 1943, che limita l'applicazione del contrassegno di Stato, soltanto al recto dei biglietti della Banca d'Italia;

Determina:

Art. 1.

Nel tergo dei biglietti della Banca d'Italia da L. 1000, tipo modificato, nuova emissione, da L. 500, vecchio tipo, modificato, da L. 100, vecchio tipo, nuova emissione, e da L. 50, vecchio tipo, modificato, tutti fabbricati dall'Istituto Poligrafico dello Stato, al posto del tergo del contrassegno di Stato, viene stampata, tipograficamente, la sigla della Banca d'Italia, formata dalle lettere intrecciate B I, ed, in ogni singolo taglio, nello stesso colore stabilito per la rispettiva vignetta.

Sul margine verticale a sinistra del recto di tali biglietti, in luogo della data del decreto Ministeriale, che reca le caratteristiche del tipo di ogni biglietto, sarà riportata la data del presente decreto.

Art. 2.

Sui detti biglietti verrà applicato il contrassegno di Stato di cui al decreto Ministeriale 7 agosto 1943.

Nulla è innovato in ordine alle altre caratteristiche di detti biglietti che si intendono qui richiamate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 agosto 1943

Il Ministro: BARTOLINI

(2652)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 763 del 24 luglio 1943
relativo ai manufatti di ferro zincato

Con decorrenza dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 763 del 24 luglio c.a. ha vietato la produzione dei manufatti di ferro zincato che non corrispondano ai tipi qui appresso specificati.

La vendita e la consegna di manufatti, non compresi nella tabella od aventi caratteristiche diverse da quelle stabilite per i prodotti tipo, sono consentite fino al 31 dicembre del corrente anno, purchè si praticino prezzi non superiori a quelli stabiliti per i prodotti tipo.

I prezzi di vendita dal produttore e quelli di vendita dal rivenditore non possono superare i limiti così stabiliti:

L. 14,50 al kg. per le vendite dal produttore per merce imballata, ove necessario, resa franco stazione destino ferrovie dello Stato o ferrovie secondarie ammesse al servizio cumulativo;

L. 17 al kg. per le vendite dal grossista al rivenditore, franco magazzino grossista;

L. 22 al kg. per le vendite al consumatore dal negozio del commerciante in tutte le località del Regno.

Sul fondo di ciascun manufatto dovranno essere impressi in modo indelebile a cura del produttore:

- 1) il contrassegno distintivo risultante nella tabella;
- 2) il nome o il marchio depositato della ditta produttrice;
- 3) il prezzo di vendita al consumatore con la seguente dicitura: « lire 22 per kg. ».

Per i prodotti già in commercio è fatto obbligo al rivenditore di indicare in inchiostro su ciascun articolo il prezzo di vendita al consumatore che non dovrà superare L. 22 al kg.

TABELLA DEI PRODOTTI TIPO DI FERRO ZINCATO

1. Secchie zincate normali:

diametro alla bocca mm. 225, peso grammi 700, contrassegno distintivo A-1; diametro alla bocca mm. 250, peso grammi 900, contrassegno distintivo A-2; diametro alla bocca mm. 275, peso grammi 1000, contrassegno distintivo A-3; diametro alla bocca mm. 300, peso grammi 1200, contrassegno distintivo A-4; diametro alla bocca mm. 325, peso grammi 1400, contrassegno distintivo A-5.

2. Secchie zincate pesanti (già Elvezia):

diametro alla bocca mm. 250, peso grammi 1200, contrassegno distintivo B-1; diametro alla bocca mm. 280, peso grammi 1400, contrassegno distintivo B-2; diametro alla bocca mm. 300, peso grammi 1700, contrassegno distintivo B-3; diametro alla bocca mm. 320, peso grammi 2000, contrassegno distintivo B-4; diametro alla bocca mm. 350, peso grammi 2300, contrassegno distintivo B-5.

3. Bacinelle rotonde:

diametro alla bocca mm. 350, peso grammi 1300, contrassegno distintivo C-1; diametro alla bocca mm. 400, peso grammi 1500, contrassegno distintivo C-2; diametro alla bocca mm. 450, peso grammi 1800, contrassegno distintivo C-3; diametro alla bocca mm. 500, peso grammi 2200, contrassegno distintivo C-4.

4. Bacinelle ovali:

lunghezza massima alla bocca mm. 400, peso grammi 1300, contrassegno distintivo D-1; lunghezza massima alla bocca mm. 450, peso grammi 1500, contrassegno distintivo D-2; lunghezza massima alla bocca mm. 500, peso grammi 1800, contrassegno distintivo D-3; lunghezza massima alla bocca mm. 550, peso grammi 2200, contrassegno distintivo D-4.

5. Innaffiatori rotondi:

misura unica, capacità litri 9 (peso gr. 1900), contrassegno distintivo E.

6. Pattumiere comuni con manico in legno tornito:

ampiezza imboccatura mm. 300, peso grammi (manico compreso) 600, contrassegno distintivo F-1; ampiezza imboccatura mm. 350, peso grammi (manico compreso) 900, contrassegno distintivo F-2.

Sul margine verticale a sinistra del recto di tali biglietti, in luogo della data del decreto Ministeriale, che reca le caratteristiche del tipo di ogni biglietto sarà riportata la data del presente decreto. -

Art. 2.

Sui detti biglietti verrà applicato il contrassegno di Stato di cui al decreto Ministeriale 7 agosto 1943.

Nulla è innovato in ordine alle altre caratteristiche di detti biglietti che si intendono qui richiamate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 agosto 1943

Il Ministro: BARTOLINI

(2651)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1943.

Variazioni delle caratteristiche dei biglietti della Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i decreti Ministeriali 7 dicembre 1942 e 11 dicembre 1942, relativi ai distintivi ed ai segni caratteristici dei biglietti della Banca d'Italia, rispettivamente, da L. 100, vecchio tipo, nuova emissione, e da L. 1000, tipo modificato, nuova emissione, fabbricati dall'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 30 marzo 1943, recante i distintivi ed i segni caratteristici dei biglietti della Banca d'Italia da L. 500, di vecchio tipo, modificato, e da L. 50, di vecchio tipo, modificato, fabbricati pure dall'Istituto predetto;

Visto il decreto Ministeriale 7 agosto 1943, che limita l'applicazione del contrassegno di Stato, soltanto al recto dei biglietti della Banca d'Italia;

Determina:

Art. 1.

Nel tergo dei biglietti della Banca d'Italia da L. 1000, tipo modificato, nuova emissione, da L. 500, vecchio tipo, modificato, da L. 100, vecchio tipo, nuova emissione, e da L. 50, vecchio tipo, modificato, tutti fabbricati dall'Istituto Poligrafico dello Stato, al posto del tergo del contrassegno di Stato, viene stampata, tipograficamente, la sigla della Banca d'Italia, formata dalle lettere intrecciate B I, ed, in ogni singolo taglio, nello stesso colore stabilito per la rispettiva vignetta.

Sul margine verticale a sinistra del recto di tali biglietti, in luogo della data del decreto Ministeriale, che reca le caratteristiche del tipo di ogni biglietto, sarà riportata la data del presente decreto.

Art. 2.

Sui detti biglietti verrà applicato il contrassegno di Stato di cui al decreto Ministeriale 7 agosto 1943.

Nulla è innovato in ordine alle altre caratteristiche di detti biglietti che si intendono qui richiamate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 agosto 1943

Il Ministro: BARTOLINI

(2652)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 763 del 24 luglio 1943
relativo ai manufatti di ferro zincato

Con decorrenza dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 763 del 24 luglio c.a. ha vietato la produzione dei manufatti di ferro zincato che non corrispondano ai tipi qui appresso specificati.

La vendita e la consegna di manufatti, non compresi nella tabella od aventi caratteristiche diverse da quelle stabilite per i prodotti tipo, sono consentite fino al 31 dicembre del corrente anno, purchè si praticino prezzi non superiori a quelli stabiliti per i prodotti tipo.

I prezzi di vendita dal produttore e quelli di vendita dal rivenditore non possono superare i limiti così stabiliti:

L. 14,50 al kg. per le vendite dal produttore per merce imballata, ove necessario, resa franco stazione destino ferrovie dello Stato o ferrovie secondarie ammesse al servizio cumulativo;

L. 17 al kg. per le vendite dal grossista al rivenditore, franco magazzino grossista;

L. 22 al kg. per le vendite al consumatore dal negozio del commerciante in tutte le località del Regno.

Sul fondo di ciascun manufatto dovranno essere impressi in modo indelebile a cura del produttore:

- 1) il contrassegno distintivo risultante nella tabella;
- 2) il nome o il marchio depositato della ditta produttrice;
- 3) il prezzo di vendita al consumatore con la seguente dicitura: « lire 22 per kg. ».

Per i prodotti già in commercio è fatto obbligo al rivenditore di indicare in incastro su ciascun articolo il prezzo di vendita al consumatore che non dovrà superare L. 22 al kg.

TABELLA DEI PRODOTTI TIPO DI FERRO ZINCATO

1. Secchie zincate normali:
 - diametro alla bocca mm. 225, peso grammi 700, contrassegno distintivo A-1; diametro alla bocca mm. 250, peso grammi 900, contrassegno distintivo A-2; diametro alla bocca mm. 275, peso grammi 1000, contrassegno distintivo A-3; diametro alla bocca mm. 300, peso grammi 1200, contrassegno distintivo A-4; diametro alla bocca mm. 325, peso grammi 1400, contrassegno distintivo A-5.
2. Secchie zincate pesanti (già Elvezia):
 - diametro alla bocca mm. 260, peso grammi 1200, contrassegno distintivo B-1; diametro alla bocca mm. 280, peso grammi 1400, contrassegno distintivo B-2; diametro alla bocca mm. 300, peso grammi 1700, contrassegno distintivo B-3; diametro alla bocca mm. 320, peso grammi 2000, contrassegno distintivo B-4; diametro alla bocca mm. 350, peso grammi 2300, contrassegno distintivo B-5.
3. Bacinelle rotonde:
 - diametro alla bocca mm. 350, peso grammi 1300, contrassegno distintivo C-1; diametro alla bocca mm. 400, peso grammi 1500, contrassegno distintivo C-2; diametro alla bocca mm. 450, peso grammi 1800, contrassegno distintivo C-3; diametro alla bocca mm. 500, peso grammi 2200, contrassegno distintivo C-4.
4. Bacinelle ovali:
 - lunghezza massima alla bocca mm. 400, peso grammi 1300, contrassegno distintivo D-1; lunghezza massima alla bocca mm. 450, peso grammi 1500, contrassegno distintivo D-2; lunghezza massima alla bocca mm. 500, peso grammi 1800, contrassegno distintivo D-3; lunghezza massima alla bocca mm. 550, peso grammi 2200, contrassegno distintivo D-4.
5. Innaffiatoio rotondi:
 - misura unica, capacità litri 9 (peso gr. 1800), contrassegno distintivo E.
6. Pattumiere comuni con manico in legno tornito:
 - ampiezza imboccatura mm. 300, peso grammi (manico compreso) 600, contrassegno distintivo F-1; ampiezza imboccatura mm. 350, peso grammi (manico compreso) 900, contrassegno distintivo F-2.

Art. 5. L'ispettorato sarà soppresso entro un mese dalla data di cessazione dello stato attuale di guerra.

Art. 6. Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » del Regno - serie speciale - sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Bando del 24 settembre 1943, n. 61 A. C. (in Gazz. uff., serie speciale, 18 nov. 1943, n. 1-B). — Norme relative alla circolazione ed al cambio della valuta di guerra degli Alleati.

Visti gli articoli 16, 17 e 18 della legge di guerra approvata con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940, n. 566;

Vista la legge 10 agosto 1933, n. 449, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, n. 1942;

Ritenuta la necessità, nelle presenti circostanze, di regolare la circolazione ed il cambio della valuta di guerra degli Alleati;

Ordina:

Art. 1. La valuta cartacea, emessa dagli Alleati (recante la dicitura « Allied Military Currency ») ed espressa in lire italiane nei tagli sotto indicati, deve circolare obbligatoriamente con valore uguale a quello della valuta italiana ed ha pieno potere liberatorio tanto nei pagamenti quanto negli incassi.

I tagli sono: Lit. 1; Lit. 2; Lit. 5; Lit. 10; Lit. 50; Lit. 100; Lit. 500; Lit. 1000.

Art. 2. Temporaneamente e fino a nuovo avviso tutte le valute metalliche degli Stati Uniti e la valuta cartacea della stessa Nazione comunemente chiamata « Dollaro timbro giallo » recante sul lato destro un timbro giallo, come pure le valute metalliche della Gran Bretagna e la valuta cartacea in sterline della stessa Nazione recante l'iscrizione « British Military Authority » hanno pieno corso.

Art. 3. Il cambio della valuta di cui al precedente art. 2 è fissato provvisoriamente nella seguente misura:

un dollaro degli Stati Uniti vale lire 100 italiane;

una sterlina, ossia 20 scellini, vale lire 400 italiane;

una lira sterlina come sopra vale 4 dollari S. U.

Qualsiasi operazione ad un cambio diverso da quello come sopra stabilito è vietata.

Il cambio è obbligatorio da parte delle Banche e dei Cambiavalute, franco di provvigione e spese.

Il ragguaglio fra la valuta degli Stati Uniti e quella della Gran Bretagna (di cui all'art. 2) nei vari tagli e frazioni, nonché fra le anzidette valute estere e la lira italiana, è indicato nell'annessa tabella.

Art. 4. I contravventori alle norme del presente bando sono puniti a termine delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 5. Il presente bando sarà pubblicato mediante affissione nell'albo dei vari Comuni del territorio e manifesti murali ed entra immediatamente in vigore.

*Tabella di ragguglio fra le varie valute al cambio
fissato in via provvisoria.*

Dollari	Lire sterline o scellini	Lire italiane e valuta emessa in lire italiane dagli alleati
100	Lst. 25 : 0 : 0	Lit. 10.000
50	12 : 10 : 0	5.000
20	5 : 0 : 0	2.000
10	2 : 10 : 0	1.000
5	1 : 5 : 0	500
4	1 : 0 : 0	400
2	: 10 : 0	200
1	: 5 : 0	100

Centesimi di dollari	Scellini e «Pence»	Lire italiane e valuta emessa in lire italiane
cts. 50	2s 6d	Lit. 50
25	1s 3d	25
20	1s 0d	20
10	6d	10
5	3d	5
2	1d	2
1	½d	1

N.B. — 1 dollaro = cts. 100 - Lst. 1 = 20 scellini - Scellini 1 = 12 «pence».

Bando del 21 settembre 1943, n. 38 A. C. (in Gazz. uff., 24 novembre 1943, n. 2-B). — **Norme relative alla circolazione monetaria.**

Visti gli articoli 16, 17 e 18 della « Legge di guerra » approvata con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940, n. 566;

Visto il R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Ritenuta la opportunità di agevolare nelle presenti circostanze la circolazione monetaria;